



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1312

Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

07/12/2025 - 20:19

Indice

1. DDL S. 1312 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1312	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	15
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 202(pom.) del 18/03/2025	16
1.3.2.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	20
1.3.2.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 174(ant.) del 01/04/2025	21
1.3.2.3. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 8^ (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	28
1.3.2.3.1. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 8^ (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 2(pom.) dell'08/04/2025	29
1.3.2.3.2. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 8^ (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 3(pom.) del 13/05/2025	31
1.4. Trattazione in consultiva	34
1.4.1. Sedute	35
1.4.2. Resoconti sommari	36
1.4.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	37
1.4.2.1.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 202(pom.) del 15/04/2025	38
1.4.2.1.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 205(ant.) del 23/04/2025	96
1.4.2.1.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206(ant.) del 24/04/2025	101

1. DDL S. 1312 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1312

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

Titolo breve: *Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani*

Iter

13 maggio 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1312

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Mario Occhiuto \(FI-BP-PPE\)](#)

Cofirmatari

[Maurizio Gasparri \(FI-BP-PPE\)](#), [Adriano Paroli \(FI-BP-PPE\)](#), [Dario Damiani \(FI-BP-PPE\)](#),
[Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#), [Licia Ronzulli \(FI-BP-PPE\)](#), [Francesco Silvestro \(FI-BP-PPE\)](#),
[Daniela Ternullo \(FI-BP-PPE\)](#), [Adriano Galliani \(FI-BP-PPE\)](#), [Claudio Lotito \(FI-BP-PPE\)](#),
[Raffaele De Rosa \(FI-BP-PPE\)](#), [Stefania Gabriella Anastasia Craxi \(FI-BP-PPE\)](#), [Pierantonio Zanettin \(FI-BP-PPE\)](#), [Roberto Rosso \(FI-BP-PPE\)](#), [Antonio Salvatore Trevisi \(FI-BP-PPE\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 novembre 2024**; annunciato nella seduta n. 247 del 28 novembre 2024.

Classificazione TESEO

CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

[Articoli](#)

PROGETTI E PROGETTAZIONE (Artt.1, 2, 5, 10, 12), MANUTENZIONE (Artt.1, 2), CALCIO (Art.1), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), OPERE PUBBLICHE (Artt.4, 5), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.4), AUTORIZZAZIONI (Art.6), PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO (Art.7), CREDITO DI IMPOSTE (Art.8), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Art.8), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.8), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.8), MINISTERO PER LO SPORT E I GIOVANI (Art.9), RISANAMENTO URBANO (Artt.10, 12), FONDI DI BILANCIO (Art.9), DECRETI MINISTERIALI (Art.9), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.11)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 7^a Sen. [Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina l'8 aprile 2025).

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 8^a Sen. [Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina l'8 aprile 2025).

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [**7^a \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\) e 8^a \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)**](#) in sede redigente il 5 febbraio 2025. Annuncio nella seduta n. 270 del 5 febbraio 2025.
Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 9^a (Industria e agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1312

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1312

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **OCCHIUTO , GASPARRI , PAROLI , DAMIANI , FAZZONE , RONZULLI , SILVESTRO , TERNULLO , GALLIANI , LOTITO , DE ROSA , CRAXI , ZANETTIN , ROSSO e TREVISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2024

Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

Onorevoli Senatori. - Il calcio, come tutti gli sport, ha come funzione primaria quella di educare il cittadino verso i valori che da sempre questo sport incarna: attitudine al sacrificio, senso di responsabilità e condivisione dell'obiettivo di squadra. Accanto alla funzione sociale che svolge il calcio, vi è poi una considerazione non meno importante circa l'impatto economico, fiscale e occupazionale che questo sport ha sul sistema Paese: sul PIL, per oltre 11 miliardi di euro; sulla contribuzione fiscale/previdenziale del settore professionistico, per oltre 1,3 miliardi; sulla capacità di impiego, per oltre 120.000 posti di lavoro.

Il sistema delle infrastrutture sportive in Italia presenta criticità legate all'obsolescenza, alla scarsa redditività e alla complessità delle procedure autorizzative.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di rendere gli stadi luoghi moderni e integrati, favorendo la rigenerazione urbana e la rinascenza biocreativa nonché migliorando la sostenibilità, anche in vista del Campionato europeo di calcio 2032, che rappresenta un'occasione unica di rilancio per l'intero sistema calcistico nazionale.

C'è da evidenziare che, pur rientrando in mano pubblica la stragrande maggioranza degli impianti calcistici, gli ultimi interventi su questo enorme patrimonio risalgono al 1990, anno dell'edizione italiana dei Mondiali di calcio. Anche in vista degli Europei 2032, l'età media degli stadi utilizzati dalle società professionalistiche (61 anni in serie A e 63 anni in serie B) costituisce un elemento di elevata criticità a discapito del nostro Paese.

La mancanza di investimenti in infrastrutture e servizi, nonché di una visione di lungo periodo e di un *management* in grado di comprendere con acutezza la situazione, hanno comportato una gestione fallimentare degli stadi di calcio italiani che si è prolungata per anni.

Tuttavia, la realizzazione di nuovi impianti o la ristrutturazione di quelli esistenti è scoraggiata in massima parte dalle molteplici difficoltà burocratiche e amministrative nonché, quale effetto del notevole ritardo registrato nel proporre nuove forme di gestione come avvenuto in altri Paesi, della considerevole mole di risorse economiche necessarie per imprimere una svolta al settore.

In tale contesto, abbiamo di fronte alcuni problemi che reclamano soluzioni tempestive ed efficaci, per realizzare una serie di obiettivi:

- 1) riavvicinare il calcio ai cittadini e, in specie, ai più giovani;
- 2) valorizzare un *asset* economico di notevole portata;
- 3) ridurre drasticamente il peso della burocrazia sui cittadini e sulle imprese;
- 4) incoraggiare gli investimenti privati nel settore in considerazione della mole di risorse economiche da impegnare;
- 5) garantire la qualità architettonica e la sostenibilità ambientale delle opere;

6) promuovere la realizzazione di stadi multifunzionali, fruibili sette giorni su sette, a vantaggio delle comunità.

Alla luce delle considerazioni svolte, il presente disegno di legge si compone di dodici articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1 descrive le finalità principali del disegno di legge volte ad incoraggiare gli investimenti pubblici e privati attraverso la riduzione dei tempi di approvazione dei progetti, la promozione della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale delle opere, la fruibilità degli impianti per un arco temporale annuale mediante la previsione di strutture multifunzionali, concepite per conseguire plurimi vantaggi per le collettività. Viene, inoltre, introdotto il concetto di « Rinascenza » da intendersi come processo di rigenerazione urbana che combini salute, sostenibilità e innovazione architettonica, configurandosi come un progetto globale, integrato e inclusivo. Lo stesso articolo introduce la possibilità per gli enti proprietari degli impianti - nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni - di promuovere il coinvolgimento di soggetti privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali e realizzativi degli interventi atti a procurare redditività derivante dalla gestione delle infrastrutture calcistiche nonché dei servizi e delle opere ad esse funzionalmente collegati.

L'articolo 2 circoscrive gli ambiti di applicazione delle norme alla realizzazione *ex novo* di stadi e strutture sportive - nel rispetto degli *standard* internazionali - nonché al rinnovamento, alla riqualificazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento agli *standard* degli stadi e delle strutture calcistiche esistenti che assumano, quale punto focale degli interventi, la Rinascenza delle aree su cui insistono gli impianti.

L'articolo 3, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi, introduce la struttura di missione e l'autorizzazione unica quale fulcro della realizzazione di nuovi stadi ovvero delle operazioni di rinnovamento, riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento agli *standard* degli impianti esistenti.

L'articolo 4 disciplina, nel caso di interventi realizzati con fondi interamente pubblici, la necessità di affidamento all'esterno dei servizi di progettazione, tramite l'obbligo dell'indizione di concorsi internazionali, articolati in due sezioni: una alla quale concorrono i professionisti esperti e una riservata a giovani architetti *under 35*.

L'articolo 5, nell'ambito della fase di programmazione degli interventi, affida alla struttura di missione il compito di proporre all'amministrazione il ricorso al partenariato pubblico-privato (PPP), come definito dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché le tipologie contrattuali alle quali aderire. Precisa anche che la struttura di missione può valutare proposte di PPP presentate da operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 183 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, essendo in tal caso previsto che il soggetto privato individui le opere da realizzare nonché le caratteristiche fondamentali relative alla gestione degli impianti e dei servizi correlati.

L'articolo 6 descrive l'*iter* dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica introdotta dall'articolo 3.

L'articolo 7 descrive le modalità e i termini per addivenire al rilascio dell'autorizzazione unica. Prevede anche, nel caso di mancato rispetto dei termini per qualsivoglia motivo o di insuperabili valutazioni contrastanti, il ricorso alla procedura straordinaria di approvazione, svolta dalla struttura di missione nazionale nominata con decreto del Ministro per lo sport e i giovani.

L'articolo 8, oltre a descrivere gli incentivi e i contributi che è possibile accordare agli interventi, stabilisce le priorità per il loro ottenimento. Fra questi, viene accordato criterio di priorità alle proposte che prevedano l'autosufficienza energetica e l'installazione di impianti di comunità energetica rinnovabili (CER), il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai residenti delle aree urbane in cui il progetto si colloca.

L'articolo 9 istituisce il Fondo nazionale per la rinascita degli stadi destinato a finanziare i costi sostenuti per la predisposizione dei progetti. Una preferenza viene accordata ai progetti ubicati nelle aree urbane degradate e alle proposte rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale e dotate delle

caratteristiche di multifunzionalità delle strutture previste nei progetti.

L'articolo 10 insiste sulla qualità architettonica delle opere che, coniugata alla sostenibilità ambientale, deve costituire l'ineludibile vantaggio conseguito dagli interventi a favore della collettività. Prescrive anche la « misurabilità » del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini residenti nelle aree d'intervento.

L'articolo 11 istituisce il Catalogo nazionale degli stadi gestito dalla società Sport e Salute SpA e dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Obiettivo del Catalogo è il monitoraggio in continuo del patrimonio infrastrutturale sportivo nazionale ed una più agile cooperazione tra amministrazioni pubbliche e tra queste e i soggetti privati.

L'articolo 12, al fine di ottimizzare modelli economici di redditività, prescrive l'integrazione degli impianti con le aree di pertinenza da destinare a funzioni compatibili: strutture commerciali, per il tempo libero, turistico-ricettive, direzionali e di servizio.

Il presente disegno di legge rappresenta un passo fondamentale verso la modernizzazione e la valorizzazione del patrimonio sportivo e urbano italiano. La sua attuazione non solo rafforzerà il ruolo dell'Italia nel panorama sportivo internazionale, ma contribuirà a creare spazi innovativi, inclusivi e sostenibili per le comunità locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Obiettivi e finalità*)

1. La presente legge promuove la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento agli *standard* internazionali degli stadi italiani e degli impianti calcistici ad essi collegati, incentivando il processo di Rinascenza, come definito dal comma 2, delle aree urbane su cui insistono gli impianti stessi.
2. Per « Rinascenza » si intende un processo di rigenerazione urbana che combini salute, sostenibilità e innovazione architettonica, configurandosi come un progetto globale, integrato e inclusivo.
3. La finalità della presente legge è quella di incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la riduzione dei tempi di approvazione dei progetti, la promozione della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale delle opere, nonché la fruibilità degli impianti in ogni periodo dell'anno mediante la previsione di strutture multifunzionali, concepite per conseguire vantaggi plurimi per la collettività.
4. Gli enti proprietari degli impianti, nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, favoriscono il coinvolgimento di soggetti privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali e realizzativi degli interventi atti a perseguire la redditività delle infrastrutture calcistiche nonché dei servizi e delle opere ad esse funzionalmente collegati.

Art. 2.

(*Ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni della presente legge, anche in vista dello svolgimento del Campionato europeo di calcio 2032, si applicano ai progetti di:
 - a) realizzazione *ex novo* di stadi e strutture sportive, nel rispetto degli *standard* internazionali;
 - b) rinnovamento, riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento agli *standard* internazionali degli stadi e delle strutture calcistiche esistenti che assumano, quale obiettivo prioritario degli interventi, la Rinascenza delle aree su cui insistono gli impianti.

Art. 3.

(*Struttura di missione*)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, assicurando la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi, presso gli enti che intendono dare avvio alla realizzazione di nuovi stadi ovvero a operazioni di rinnovamento, riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento agli *standard* di impianti esistenti, è istituito un ufficio locale di direzione, denominato « Struttura di

missione per lo sport », al quale è preposto un coordinatore.

2. Il coordinatore può non appartenere ai ranghi delle amministrazioni che lo nominano e si avvale di una segreteria tecnica composta da personale dell'amministrazione ovvero di personale in comando da altri enti pubblici.

3. Alla Struttura di missione per lo sport è affidato il coordinamento delle fasi di realizzazione delle opere, sia nel caso in cui si tratti di operazioni finanziate interamente con fondi pubblici, sia nel caso in cui si tratti di operazioni economiche di cui all'articolo 174 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. Al coordinatore della Struttura di missione per lo sport compete il rilascio dell'autorizzazione unica secondo le modalità e il procedimento di cui agli articoli da 4 a 7.

5. La Struttura di missione per lo sport, che assume anche le funzioni di stazione appaltante, può svolgere i compiti ad essa attribuiti anche per conto di amministrazioni diverse da quella che l'ha istituita.

Art. 4.

(Interventi realizzati con fondi interamente pubblici)

1. Qualora sia necessario il ricorso all'esterno, la progettazione è affidata tramite concorsi internazionali, articolati in due sezioni, una cui concorrono i professionisti esperti e una riservata a giovani architetti *under 35*.

2. Nel caso sia prevista la concessione degli impianti, la proposta ideativa deve comprendere uno studio di fattibilità economico-finanziario per la realizzazione e gestione delle opere.

3. Le commissioni giudicatrici sono composte da architetti, urbanisti, economisti, ingegneri ed esperti ambientali.

Art. 5.

*(Realizzazione degli interventi
in partenariato pubblico-privato)*

1. Nell'ambito della fase di programmazione degli interventi, la Struttura di missione per lo sport, avendone valutato positivamente i presupposti, propone il ricorso al partenariato pubblico-privato, di seguito « PPP », di cui all'articolo 174 del citato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo, n. 36 del 2023, nonché le tipologie contrattuali alle quali aderire.

2. La Struttura di missione per lo sport può valutare proposte di PPP presentate da operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 183 del citato codice di cui al decreto legislativo, n. 36 del 2023, essendo in tal caso previsto che il soggetto privato individui le opere da realizzare nonché le caratteristiche fondamentali relative alla gestione degli impianti e dei servizi correlati.

3. Nel ricorso al PPP, il coordinatore della Struttura di missione per lo sport assume le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato ai sensi dell'articolo 175 del citato codice di cui al decreto legislativo, n. 36 del 2023.

4. Nel PPP, anche al fine di raggiungere la sostenibilità finanziaria delle iniziative, è attribuito un ruolo di rilievo ai progetti che assumono i principi della Rinascenza caratterizzati da un approccio che valorizzi natura, innovazione e benessere collettivo e orientati, quindi, anche alla trasformazione fisica e alla rinascita sociale e culturale delle città.

Art. 6.

(Procedimento autorizzatorio unico)

1. I progetti di cui all'articolo 2 sono assoggettati al procedimento autorizzatorio.

2. Il procedimento autorizzatorio unico prende il via con l'istruttoria tecnico-amministrativa, a cura della Struttura di missione per lo sport, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.

3. Nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo

intervento.

Art. 7.

(Semplificazione delle procedure autorizzative)

1. La Conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della medesima legge, per l'esame dei progetti degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 adotta le decisioni di competenza nel termine di quarantacinque giorni dall'inizio dei suoi lavori.
2. Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni entro trenta giorni dall'indizione della conferenza.
3. Il termine di cui al comma 2 è fissato in quarantacinque giorni qualora sia previsto l'intervento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute o dell'incolumità pubblica ovvero alla tutela paesaggistica e culturale.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
5. La mancata comunicazione delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte entro i termini perentori di cui ai commi 2 e 3, ovvero la comunicazione di una determinazione priva di adeguate motivazioni, equivalgono ad assenso senza condizioni.
6. Nel caso di mancato rispetto del termine per qualsivoglia motivo o di insuperabili valutazioni contrastanti, il progetto è automaticamente sottoposto a una procedura straordinaria di approvazione.
7. La procedura straordinaria di approvazione è svolta presso la Struttura di missione nazionale nominata con decreto del Ministro per lo sport e i giovani.
8. Alla Struttura di missione nazionale compete l'indizione di una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione, i partecipanti, in attuazione del principio di leale collaborazione, formulano proposte per l'individuazione di una soluzione condivisa. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di trenta giorni, trascorso il quale il coordinatore della Struttura di missione per lo sport assume il proprio provvedimento.
9. I progetti che rientrano nei piani di rigenerazione urbana sono soggetti a un percorso preferenziale di autorizzazione, come previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in base al quale i progetti di rilevante interesse pubblico sono valutati come varianti urbanistiche semplificate.
10. L'Istituto del credito sportivo incentiva e facilita anche tramite eventuali garanzie finanziarie l'accesso dei privati ai capitali.

Art. 8.

(Incentivi e contributi)

1. Gli investimenti privati per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento degli stadi e degli impianti calcistici possono beneficiare di un credito d'imposta fino al 30 per cento degli investimenti previsti. L'aliquota può essere elevata fino al 40 per cento per i progetti che ottengono certificazioni ambientali quali LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) o BREEAM (*Building Research Establishment Environmental Assessment Method*).
2. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica compete la predisposizione di specifiche

linee guida atte a stabilire i criteri per l'ottenimento delle certificazioni.

3. Acquisiscono priorità d'accesso ai finanziamenti statali gli interventi per i quali sia prevista:

a) l'autosufficienza energetica;

b) l'installazione di impianti di comunità energetica rinnovabili (CER) il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai residenti delle aree urbane interessate dal progetto.

4. Per favorire sinergie nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, gli enti locali possono concedere agevolazioni fiscali sugli immobili destinati a funzioni commerciali o culturali purché adiacenti agli impianti calcistici da realizzare *ex novo* o riprogettare. Tali agevolazioni includono una riduzione fino al 70 per cento dell'imposta municipale propria (IMU) e delle eventuali imposte sugli utili.

5. Il comune, l'ente locale, il coordinatore della Struttura di missione per lo sport ovvero i gli enti o le istituzioni coinvolti nel partenariato pubblico-privato, al fine di rendere più efficiente ed efficace la gestione dei progetti, possono ricorrere all'intervento di fondi immobiliari.

6. Fermo restando il regime fiscale che si applica ai fondi immobiliari in via generale, al fondo immobiliare che partecipa alla costruzione e ristrutturazione di stadi sono concesse le medesime agevolazioni fiscali previste dai commi 1 e 4.

7. L'Istituto del credito sportivo incentiva e facilita le operazioni anche tramite il rilascio di garanzie finanziarie per l'accesso a capitali privati. Con provvedimento dell'Istituto del credito sportivo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

Art. 9.

*(Fondo nazionale per la rinascita
degli stadi e degli impianti calcistici)*

1. È istituito il Fondo nazionale per la rinascita degli stadi e degli impianti calcistici, gestito dal Ministro per lo sport e i giovani.

2. Il Fondo finanzia i costi sostenuti per la predisposizione dei progetti degli stadi, con preferenza per quelli ubicati nelle aree urbane degradate. L'accesso al Fondo è subordinato a criteri di sostenibilità e multifunzionalità dei progetti.

3. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministero dell'economia, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

4. L'accesso al fondo è comunque subordinato al rispetto dei criteri di sostenibilità e di multifunzionalità delle strutture previste nei progetti.

Art. 10.

(Qualità architettonica e sostenibilità)

1. La qualità architettonica, coniugata alla sostenibilità ambientale, deve costituire l'ineludibile vantaggio conseguito dagli interventi a favore della collettività.

2. Il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini residenti nelle aree d'intervento deve essere misurabile e parametrato all'incremento di aree verdi, all'opportunità di avere accesso alle infrastrutture e ai servizi previsti nei progetti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle residenze, alla presenza di strutture dedicate allo svago, nonché al vantaggio economico conseguito dalla riduzione dei consumi energetici.

3. I progetti proposti devono comunque contenere la previsione di sistemi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, come definiti all'articolo 8, comma 3, e di raccolta e riciclo delle acque piovane.

Art. 11.

(Censimento degli impianti e Catalogo

nazionale degli stadi)

1. È istituito il Catalogo nazionale degli stadi gestito dalla società Sport e Salute SpA.
2. Obiettivo del Catalogo nazionale degli stadi è il monitoraggio in continuo del patrimonio infrastrutturale sportivo nazionale ed una più agile cooperazione tra amministrazioni pubbliche e tra queste e i soggetti privati.
3. In considerazione dell'alto valore storico ed architettonico rivestito da molte infrastrutture sportive presenti sul territorio italiano, il Catalogo è tenuto presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero della cultura che assicura criteri di catalogazione omogenei, secondo metodologie condivise a livello nazionale.
4. Il Catalogo raccoglie dati tecnici, economico-finanziari e di contesto degli stadi e degli impianti calcistici che presentino una capienza superiore ai 1.000 posti.
5. Ogni ente nel cui territorio ricadono gli impianti, fornisce alla società Sport e Salute SpA i dati, le informazioni e la documentazione utili all'inserimento delle opere nel Catalogo.
6. L'accesso al Catalogo è pubblico, salvo che per le informazioni soggette alla normativa di tutela della *privacy*.

Art. 12.

(Promozione della multifunzionalità, della rigenerazione urbana e della Rinascenza)

1. Al fine di ottimizzare la redditività dei modelli economici dei progetti di cui all'articolo 2 è promossa l'integrazione degli impianti con le relative aree di pertinenza da destinare a strutture compatibili di natura commerciale, per il tempo libero, turistico-ricettive, direzionali e di servizio.
2. I progetti caratterizzati dalla multifunzionalità hanno priorità di accesso ai fondi pubblici e alle agevolazioni fiscali a condizione che:
 - a) almeno il 20 per cento della superficie dell'impianto sia destinata a funzioni diverse da quella prettamente sportiva;
 - b) gli spazi commerciali siano fruibili in ogni periodo dell'anno.
3. Gli enti proprietari degli impianti, al fine di garantire la fruizione continuativa delle strutture sportive e incentivare l'integrazione sociale e culturale, d'intesa con i promotori dei progetti, possono avviare programmi di partenariato con associazioni culturali, centri di formazione e istituzioni locali.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58707

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 202(pom.) del 18/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 18 MARZO 2025

202^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

indirizzi della Vice Presidente

COSENZA

La seduta inizia alle ore 13,55.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In tale sede si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge n. 1333 (Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie"), nonché del disegno di legge n. 1326 (Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari), entrambi assegnati alla Commissione in sede redigente. La Presidenza ha inoltre ricevuto il mandato di prendere contatti con la Presidenza dell'8^a Commissione al fine di concordare una data per l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1312 (Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani), assegnato alle Commissioni 7^a e 8^a riunite in sede redigente.

L'Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell'interesse suscitato dall'audizione, svolta in data odierna, della professoressa Loredana Perla, con riferimento al documento recante la revisione delle indicazioni nazionali e delle linee guida relative al primo e al secondo ciclo di istruzione, redatto da un Comitato istituito *ad hoc* di cui è coordinatrice, ha altresì stabilito di chiamare nuovamente la professoressa Perla a riferire non appena si sarà conclusa la fase di consultazione sul medesimo documento.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1414) Deputato PELLA e altri. - Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e composto da un solo articolo, evidenziando innanzitutto che l'obiettivo principale del provvedimento è agevolare l'organizzazione di eventi sportivi motoristici, ciclistici e podistici, semplificando le procedure autorizzative e il quadro normativo di riferimento. Tale intervento è di particolare interesse per la Commissione, in quanto le competizioni sportive su strada rappresentano non solo eventi di sportivi, talvolta di straordinario rilievo, bensì anche occasione di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico dei territori che le ospitano

L'Atto Senato, novellando l'articolo 9 del Codice della Strada, ribadisce l'esigenza che le predette manifestazioni siano previamente autorizzate, ridefinendo le competenze degli enti locali e delle Regioni in materia, rendendo più agevole il coordinamento tra gli stessi enti territoriali e le federazioni sportive, introducendo procedure più snelle per la sospensione temporanea della circolazione durante lo svolgimento delle gare.

Per quanto di stretta attinenza della Commissione, sottolinea il ruolo delle manifestazioni sportive su strada per la diffusione della pratica sportiva, attraverso il coinvolgimento dei giovani e, più in generale, delle comunità locali, per la promozione dei valori della cultura sportiva, quali la lealtà, l'onestà, il rispetto reciproco fra i partecipanti, e per favorire momenti di aggregazione e inclusione sociale.

Fa presente che la semplificazione amministrativa, nel favorire un maggior numero di eventi sportivi, potrà rilevarsi un volano per la promozione anche del patrimonio storico, artistico e culturale presente nei territori.

In conclusione, fa presente che il provvedimento rafforza il legame tra sport, cultura e sviluppo locale. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e, in qualità di relatore, formula una proposta di un parere favorevole sul provvedimento in esame che, in assenza di richieste di intervento per dichiarazioni di voto e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei - Grande Progetto Pompei (n. 58)

(Parere al sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

La relatrice COSENZA (FdI) riferisce sull'atto in titolo, premettendo un inquadramento complessivo dell'attività dell'Unità Grande Pompei, alla cui direzione è proposto il generale di brigata Giovanni Capasso. Si tratta di una struttura di coordinamento chiamata da anni a svolgere un compito cruciale per la realizzazione di interventi strategici finalizzati alla conservazione, alla sicurezza e alla valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree circostanti, al fine di attuare il Grande Progetto.

Ricorda, inoltre, che con il decreto-legge n. 34 del 2011 (articolo 2) è stato disposto il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, mediante l'elaborazione di un Programma straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Ciò ha consentito l'avvio del richiamato Grande Progetto Pompei, cui sono state destinate sia risorse nazionali che fondi dell'Unione europea.

Successivamente, prosegue la relatrice, il decreto-legge n. 91 del 2013 (all'articolo 1) ha previsto - nell'ambito delle misure riferite al cosiddetto "Grande Progetto Pompei" - l'istituzione dell'Unità Grande Pompei, con il compito di gestione del richiamato sito UNESCO, e contestualmente, ha disposto la nomina del direttore generale di progetto e del vice direttore generale.

Aggiunge, inoltre, che il decreto-legge n. 83 del 2014, all'articolo 2, comma 5-ter, a seguito di plurime novelle (l'ultima delle quali introdotta con il decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, nonché l'attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto sono assicurati sino al 31 dicembre 2026.

Precisa indi che, ai sensi del medesimo decreto-legge n. 44, il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Segnala che, ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito, tra i compiti del direttore generale rientrano: la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito; la funzione di stazione appaltante e di cura dell'esecuzione delle misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché dell'attuazione e dell'esecuzione dei relativi contratti. Il direttore generale assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Le nomine sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per la nomina a direttore generale (così come per quella a vice direttore generale), il decreto legge n. 91 prevede i seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

La relatrice riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla nomina del richiamato generale Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei fino al 31 dicembre 2025.

Chiarisce che si tratta invero di una conferma dell'incarico già attribuito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024, in riferimento al quale la Commissione si era espressa favorevolmente.

Come evidenziato nella documentazione trasmessa dal Governo, il Ministro della cultura ha inteso proporre la conferma del generale Capasso in considerazione del servizio reso, dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata, nell'ottica di proseguire l'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO.

Richiamato, conclusivamente, il *curriculum* del Generale di brigata Giovanni Capasso, propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il PRESIDENTE - dopo aver avvertito che si passa alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo e stante l'assenza dei senatori segretari - invita il senatore Pirondini a coadiuvarlo per lo svolgimento delle medesime votazioni, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento.

Alla votazione partecipano i senatori: Vincenza ALOISIO (M5S), Carmela BUCALO (FdI), Giulia COSENZA (FdI), Cecilia D'ELIA (PD-IDP), Barbara Barbara FLORIDIA (M5S), MARCHESCHE (FdI), MARTI (LSP-PSd'Az), Lavinia MENNUNI (FdI) (in sostituzione della senatrice Anna Maria Fallucchi), PAGANELLA (LSP-PSd'Az), PIRONDINI (M5S), Vincenza RANDO (PD-IDP), ROSSO (FI-BP-PPE) (in sostituzione del senatore Occhiuto), RUSSO (FdI) (in sostituzione del senatore Iannone), SPERANZON (FdI), VERDUCCI (PD-IDP), Giusy VERSACE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP).

La PRESIDENTE comunica che la proposta di nomina è approvata con 10 voti favorevoli, 5 astenuti e un voto contrario.

IN SEDE CONSULTIVA

(1415) Disposizioni in materia di economia dello spazio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARCHESCHE (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, facendo anzitutto presente che il disegno in titolo, composto di 31 articoli, regolamenta l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori (al Titolo II), l'immatricolazione degli oggetti spaziali (al Titolo III), nonché le responsabilità degli operatori e dello Stato (al Titolo IV) e promuove lo sviluppo dell'economia dello spazio (in particolare al Titolo V).

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala, con riguardo alle disposizioni relative alla ricerca scientifica, l'articolo 1, che inserisce fra la finalità dell'intervento normativo, la promozione della ricerca spaziale e tecnologica nel settore spaziale, riconoscendolo

come ambito strategico per lo sviluppo del Paese.

Sempre in tale ambito, si sofferma inoltre sull'articolo 24, che, al comma 2, garantisce l'accesso ai dati di origine spaziale per la ricerca, che deve avvenire in modo equo e non discriminatorio, a beneficio dell'attività scientifica posta in essere da parte delle università e degli enti di ricerca, e sull'articolo 26, recante iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico. Tali iniziative, prosegue il relatore, sono inquadrabili nell'ambito della finalità di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico, con particolare riguardo alla riduzione delle interferenze tra reti satellitari e sistemi terrestri, allo studio di modelli tecnici di coesistenza per il miglior uso dello spettro radioelettrico, nonché a ricerche per individuare le migliori aree per l'installazione di infrastrutture per la gestione del traffico satellitare. Quanto alle norme in materia di formazione e di università, si sofferma sull'articolo 2, rilevando che il comma 1 stabilisce che il Ministro dell'università e della ricerca sia sentito nell'ambito del procedimento di definizione del Piano nazionale per l'economia dello spazio. Inoltre, dà conto del comma 4, che, alla lettera *i*), include fra i contenuti del citato Piano la definizione di progetti formativi e di orientamento al fine di stimolare l'interesse dei giovani per le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Rileva infine che l'articolo 23, al comma 3, contempla il concerto del Ministro dell'università e la ricerca nell'ambito del procedimento di definizione del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* volto a definire i criteri di intervento e il funzionamento del fondo per l'economia dello spazio. Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1379) Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, che mira a riorganizzare l'assetto amministrativo della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, garantendone la continuità con l'attività sino ad oggi svolta. L'Ordine - prosegue la relatrice - è un ente giuridico istituito con regio decreto nel 1922 e successivamente confermato nel 1946.

Informa che l'obiettivo principale dell'intervento normativo consiste nella tutela e valorizzazione del patrimonio della Fondazione, con particolare riferimento a quello storico, culturale e religioso. Con riferimento agli scopi principali della Fondazione, l'articolo 2 enuncia la conservazione della Basilica come luogo di culto cattolico, la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e religioso e la valorizzazione degli altri elementi del suo patrimonio.

Viene poi enunciato, come scopo accessorio, quello di attuazione di iniziative di valenza sociale, culturale e filantropica.

Altro elemento portante dell'intervento normativo, prosegue la relatrice, è costituito dalla revisione della *governance* della Fondazione, che ora prevede i seguenti organi: il Presidente, il Consiglio generale e il collegio dei revisori dei conti.

Nell'ambito della composizione del Consiglio generale, in particolare, oltre ai componenti di diritto (il vescovo della diocesi di Parma; il sindaco di Parma; il presidente della Provincia di Parma; il rettore dell'Università di Parma), sono contemplati quattro membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'interno. Tale disposizione attribuisce al Ministero della cultura un ruolo rilevante nella gestione della Fondazione, rafforzando il controllo pubblico sulle attività culturali, nell'ottica di un indirizzo coerente con le politiche nazionali di tutela del patrimonio storico-artistico.

Si sofferma infine sull'articolo 4, che detta disposizioni in ordine alla continuità della destinazione al culto, della Basilica e dei beni culturali in essa contenuti. Precisa tuttavia che rimane fermo il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), garantendo in tal modo, per un verso, l'integrità del patrimonio storico-religioso della Basilica e, per l'altro, fruibilità pubblica dello stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.2. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.2.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 174(ant.) del 01/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 1° APRILE 2025

174^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, la dottoressa Francesca Mariotti.
La seduta inizia alle ore 12,35.*

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV del Senato dell'audizione in programma e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Francesca Mariotti nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Mariotti, ringraziandola per la sua disponibilità e cedendole contestualmente la parola.

La dottoressa Francesca MARIOTTI, nel ringraziare il Presidente e i membri della Commissione per l'invito, esprime preliminarmente parole di apprezzamento per l'importante lavoro svolto, in anni particolarmente difficili, dal Presidente uscente dell'ENEA, ingegner Gilberto Dialuce, con il quale - ove la presente procedura di nomina dovesse giungere a positiva conclusione - intende approfondire un confronto che ha già avuto inizio.

Dà conto, in primo luogo, della propria attività professionale, che per quasi 30 anni è consistita nel dare ascolto alle esigenze del mondo produttivo italiano e nell'elaborare soluzioni concrete. Ciò le ha consentito di maturare, seppur in maniera indiretta, anche una profonda conoscenza dei vari settori della pubblica amministrazione italiana, con cui è stata costante l'interlocuzione.

Ricorda di avere ricoperto, negli anni che vanno dal 2020 al 2023, il ruolo di direttore generale di Confindustria, esperienza dalla quale ha tratto un grande arricchimento in termini di competenze manageriali e di dialogo istituzionale, tanto più in quanto essa ha coinciso da un punto di vista temporale con un periodo estremamente complesso a causa della crisi pandemica e della crisi energetica. Il mondo delle imprese ha poi dovuto affrontare una carenza di materie prime che ha avuto ripercussioni sull'intera economia, a partire dal rialzo dell'inflazione.

Si dice orgogliosa del lavoro svolto in quegli anni, con l'aiuto dei colleghi di Confindustria, che è

consistito nel proporre soluzioni e portare avanti un dialogo costante con i decisori politici nazionali ed europei, bilanciando le esigenze dei vari soggetti coinvolti e individuando punti di equilibrio fra la necessità di porre in essere soluzioni aventi un impatto immediato e quelle di sviluppare una visione di lungo periodo. A tal proposito, osserva che queste capacità le sono probabilmente in parte derivate anche dal fatto di provenire da un settore iper tecnico, quale quello fiscale.

Si soffrema in particolare sulla collaborazione con l'ENEA in materia di efficientamento energetico, tema fondamentale per le imprese che si trovano a dover affrontare costi per l'energia particolarmente gravosi.

In conclusione, ritiene che l'elemento qualificante della sua esperienza lavorativa sia la capacità di leggere i contesti, di analizzare i dati e di proporre soluzioni concrete.

Procede dunque a tratteggiare la sua visione strategica di quello che le piacerebbe proporre per l'ENEA, ponendo l'accento sulla centralità della ricerca e dell'innovazione, che devono essere elementi guida della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e della decarbonizzazione dell'economia, e menzionando l'importanza della neutralità tecnologica, al fine di non implementare politiche che non siano effettivamente perseguitibili. L'ENEA è già un ente centrale in questo percorso, ma ci sono margini di miglioramento del ruolo propulsivo che l'agenzia può svolgere. A suo avviso, l'attività di ricerca non deve restare confinata in laboratorio, ma si deve tradurre in soluzioni innovative per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini. Auspica dunque il rafforzamento delle sinergie tra l'ENEA e il mondo delle imprese, l'accelerazione del trasferimento tecnologico e l'industrializzazione degli esiti della ricerca.

La complessità della situazione richiede comunque di evitare soluzioni semplicistiche e di propendere per un approccio multidisciplinare in cui non ci sia una tecnologia preferita ad altre. È dunque necessario continuare a lavorare per una maggiore elettrificazione dei consumi e degli assetti produttivi e per il potenziamento delle fonti rinnovabili, ma è altresì indispensabile mantenere una visione globale del contesto e dei suoi limiti, proseguendo l'attività di ricerca sugli accumulatori su larga scala e sui sistemi di trasferibilità. Non bisogna poi dimenticare le tecnologie innovative, quali idrogeno verde e biocarburanti avanzati, su cui l'ENEA sta già facendo molto. E non ultimo, il tema del nucleare, sul quale è in corso un rinnovato dibattito politico trainato da nuove tecnologie, rispetto alle quali l'ENEA sta svolgendo un ruolo molto significativo, che deve essere sostenuto.

Parallelamente, devono proseguire, in un approccio integrato e flessibile, le attività in materia di riutilizzo e riciclo dei materiali, chimica verde e agroenergie.

Considerato che energia, geopolitica ed economia sono strettamente connesse, è necessario avere sistemi resilienti, capaci di assorbire gli *shock* derivanti dai mutamenti dello scacchiere internazionale. In tale contesto, l'ENEA può supportare il decisore pubblico nella lettura degli scenari e nell'individuazione di soluzioni innovative.

Dà poi conto del contributo che l'ENEA dà e continuerà a dare con riferimento a temi quali le materie prime critiche e la protezione delle infrastrutture energetiche da rischi fisici e *cyber*.

Da ultimo, si soffrema su tre questioni che ritiene essenziali: il potenziamento della comunicazione esterna dell'ENEA, affinché il pubblico possa avere contezza degli importanti traguardi che l'ente raggiunge; il rafforzamento del ruolo che l'agenzia svolge a supporto del Governo e del sistema Paese nel dialogo tecnico con le istituzioni europee; la valorizzazione del personale dell'ENEA.

In conclusione, ringrazia il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per avere voluto proporre il suo nome per questo importante incarico.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per la sua relazione e sottolinea come l'ENEA rappresenti un'eccellenza italiana.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) domanda, in primo luogo, quale tipo di supporto, nella visione della candidata, l'ENEA potrebbe fornire per aiutare l'Italia a rispettare gli impegni internazionali, alla luce delle evidenze scientifiche.

Ricorda poi che l'8^a Commissione ha approfondito il tema della fusione nucleare nel corso di un'apposita indagine, dalla quale, a suo avviso, sono emersi due elementi: da un lato, che è necessario proseguire la ricerca ma, dall'altro, che i tempi di implementazione sono ancora lunghi, a fronte della

necessità del Paese di raggiungere l'autonomia energetica in tempi più rapidi. Considerato che secondo vari scienziati sarebbe possibile uno scenario basato al cento per cento su fonti rinnovabili, chiede come si intenderebbe garantire che le risorse pubbliche destinate alla ricerca energetica siano investite in maniera equilibrata e non sbilanciate su tecnologie non ancora mature.

Domanda poi alla candidata di illustrare in maniera più dettagliata le misure che adotterebbe in materia di trasparenza e di accessibilità del pubblico.

Da ultimo, chiede l'opinione della candidata sul tema del disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas.

Il PRESIDENTE osserva che le domande poste dalla senatrice Aurora Floridia, tutte pertinenti, hanno un'ampiezza tale da richiedere un approfondimento che potrà essere effettuato nel corso di una ulteriore audizione quando l'audita, come egli le augura, assumerà l'incarico per il quale è stata proposta.

La dottoressa MARIOTTI ringrazia la senatrice Aurora Floridia per le domande, sulla prima delle quali ritiene che il ruolo dell'ENEA rispetto agli impegni internazionali dell'Italia debba essere in linea con le politiche energetiche decise a livello nazionale e internazionale, mettendo a disposizione le sue conoscenze tecniche.

Con riferimento alla fusione nucleare, osserva che quelli della ricerca scientifica sono sempre tempi lunghi e che, come già ricordato, la sua esperienza professionale si è sempre caratterizzata per un duplice *focus* basato sia su risposte immediate che su una strategia di lungo periodo. Ritiene dunque che debba proseguire il percorso di ricerca sulla fusione nucleare, ricordando le eccellenze italiane sia nel campo della ricerca che in quello industriale.

Per quanto riguarda la domanda sul rapporto tra fonti rinnovabili e fusione nucleare, ribadisce che un *mix* di fonti energetiche rende il sistema più capace di sostenere eventuali *shock* e che si deve lavorare sui sistemi di accumulo di larga scala.

Il PRESIDENTE osserva che, oltre agli accumuli, bisognerebbe anche affrontare il problema della capacità della rete elettrica di trasportare l'energia prodotta.

La dottoressa MARIOTTI concorda con il Presidente e ricorda che proprio a tal fine nella sua esposizione aveva fatto riferimento alla questione della trasferibilità e della trasmissione dell'energia elettrica. Evoca infine il tema dell'evoluzione tecnologica nel settore dell'eolico.

Venendo alla domanda sulla comunicazione, auspica che la voce dell'ENEA possa essere riconosciuta e riconoscibile e che possa raggiungere il grande pubblico, lavorando su piani differenti quali, ad esempio, la comunicazione *social* o la presenza degli esperti dell'ENEA nei vari momenti di confronto pubblico.

Per quanto riguarda il disaccoppiamento, osserva che è una questione antica e con l'*energy release* si è in parte e in maniera indiretta andati in quella direzione, ma rimane un tema di natura del mercato elettrico, su cui è necessario intervenire a livello europeo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), ritenendo che in Italia sono presenti tante eccellenze che tuttavia hanno difficoltà a fare sistema, domanda un approfondimento sul ruolo che l'ENEA potrebbe svolgere rispetto agli altri enti di ricerca e alle università, italiani ed europei.

La dottoressa MARIOTTI auspica che l'ENEA possa fungere da catalizzatore di una rete di enti di ricerca, nel rispetto dell'autonomia e delle specificità di tutti i soggetti, perché la collaborazione, la condivisione e la multidisciplinarietà sono la strada vincente, riservandosi di approfondire la questione ove la procedura di nomina si concludesse positivamente.

Il senatore NAVE (*M5S*) osserva che il *curriculum* della candidata è certamente notevole, ma incentrato su competenze di carattere giuridico ed economico, e domanda se tale profilo possa essere considerato il più adeguato per un ente che svolge funzioni prettamente tecniche e scientifiche.

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) osserva che, a suo avviso, è invece altamente auspicabile che il presidente dell'ente abbia competenze manageriali così importanti.

La dottoressa MARIOTTI osserva che, prima di accettare la candidatura, lei stessa ha svolto una riflessione sul punto, ma il ruolo in questione richiede una formazione manageriale, in quanto ciò che è richiesto non è di coordinare esperimenti, ma di essere in grado di leggere contesti e proporre

soluzioni, ossia ciò che lei ha sempre fatto durante tutta la sua carriera. A titolo di esempio, ricorda la sua interlocuzione con istituzioni scientifiche durante la pandemia, che ha reso possibile individuare anche le fabbriche quali luoghi di somministrazione dei vaccini.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la dottoressa Mariotti e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ([n. 59](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Alla luce del *curriculum* della candidata e di quanto emerso dall'audizione della stessa, il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [RAPANI](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore De Priamo), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FAROLFI](#) (*FdI*), [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), [MANCA](#) (*PD-IDP*) (in sostituzione del senatore Irto), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), [NAVE](#) (*M5S*), [PETRUCCI](#) (*FdI*), [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), [CAMPIONE](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore Rosa), [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) (in sostituzione del senatore Rubbia), [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*), [SIRONI](#) (*M5S*) e [TUBETTI](#) (*FdI*).

La proposta di parere favorevole sulla nomina della dottoressa Francesca Mariotti è approvata con 12 voti favorevoli e 5 astenuti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([n. 259](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che apporta integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 27 del 2023, nella parte in cui esso ha a sua volta modificato il decreto legislativo n. 144 del 2008, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Secondo quanto riferisce la relazione illustrativa, l'intervento è complessivamente finalizzato a evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Lo schema si compone di 3 articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), interviene sul sistema nazionale di classificazione del rischio, volto a calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse da ciascuna di esse, di modo che a un fattore di rischio elevato corrispondono controlli più rigorosi e più frequenti.

In particolare, lo schema in esame prevede che i dati contenuti nel sistema siano accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli, non solo al fine di agevolare i controlli su strada, ma anche quelli nei locali delle imprese.

In altri termini, come chiarisce la relazione illustrativa, l'accesso ai dati viene esteso anche agli ispettori del lavoro, ai fini della vigilanza mirata nei locali delle imprese di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, quale autorità competente a effettuare le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada.

Al fine di tenere conto della sopravvenuta evoluzione del quadro normativo europeo, la lettera b) del comma 1 sostituisce integralmente l'allegato al suddetto decreto legislativo del 2008 che individua le infrazioni ai regolamenti europei in materia di tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori e di

tachigrafo e il relativo livello di gravità.

Secondo la relazione illustrativa, per quanto concerne le infrazioni sui tempi di guida e di riposo, il nuovo allegato riformula talune infrazioni e ne introduce di nuove. Esso introduce inoltre un ulteriore livello di gravità (le infrazioni più gravi "IPG") - in cui sono classificate quelle infrazioni che presentano un elevato rischio di cagionare la morte o lesioni gravi alle persone - che vanno ad affiancarsi alle già esistenti infrazioni molto gravi (IMG), infrazioni gravi (IG) e infrazioni minori (IM).

Con riferimento alle infrazioni relative al tachigrafo, il nuovo allegato reca nuove infrazioni e una diversa e più severa classificazione delle stesse che vede, da un lato, l'introduzione, anche in questo caso, delle infrazioni più gravi e, dall'altro, l'eliminazione delle infrazioni minori.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81 (n. 255)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, che modifica il regolamento che disciplina la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici da parte dei soggetti che rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale).

Esso integra con un nuovo tipo di incidente la lista degli incidenti meno gravi, ossia quelli che devono essere notificati all'autorità competente entro 6 ore (gli incidenti più gravi devono invece essere notificati entro un'ora).

In particolare, viene introdotta tra gli incidenti consistenti in "Azioni sugli obiettivi" una fattispecie originariamente non prevista, così descritta: "Accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi. Il soggetto ha evidenza, anche sulla base di parametri quali-quantitativi, dell'accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi, dall'interno della rete, a dati digitali".

Secondo la relazione illustrativa, la modifica risponde all'urgente necessità di innalzare il livello di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, mediante la previsione di una fattispecie inclusiva di tutte le attività, anche non intenzionali, di accesso ai dati, che, sebbene condotte dall'interno delle reti, risultino prive di autorizzazione o comunque abusive, in quanto esorbitanti rispetto ai presupposti, ai limiti, alle condizioni e alle finalità dell'autorizzazione, e, quindi, illegittime e potenzialmente dannose. La definizione di accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi fa riferimento anche a parametri quali-quantitativi, per consentire ai soggetti inclusi nel perimetro di selezionare esclusivamente le minacce significative e rilevanti.

Le premesse allo schema affermano che le attività di accesso alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici (beni ICT) non autorizzate o con abuso dei privilegi concessi, ivi compreso il caso in cui non siano pertinenti al corretto svolgimento delle mansioni di chi effettua l'accesso, costituiscono un utilizzo improprio dei medesimi beni ICT, in considerazione del pregiudizio derivante dalla perdita della riservatezza dei dati e delle informazioni trattate attraverso i predetti beni e, quindi, concretizzano un incidente che deve essere oggetto di notifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1425) Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in esame, che reca disposizioni complessivamente volte a favorire la partecipazione degli elettori alle consultazioni

elettorali e referendarie del 2025, prevedendo, tra l'altro, che le votazioni si svolgano in due giorni (domenica e lunedì), invece che nella sola giornata di domenica, e introducendo una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto nelle consultazioni referendarie del 2025 da parte degli elettori fuori sede (ossia gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti).

Per quanto riguarda i profili di particolare interesse per l'8^a Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 3, volto a potenziare le misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali.

Innanzitutto, esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero stesso e per il relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, con una dotazione di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Dalla relazione tecnica emerge che le risorse in questione saranno volte alla realizzazione delle seguenti tipologie di intervento: assicurare la continuità operativa del centro elaborazione dati del SIEL, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie; riservare, in maniera dedicata, *server* e data base alla procedura di acquisizione e diffusione uffiosa dei dati elettorali; predisporre canali alternativi di trasmissione verso la piattaforma informativa centrale dei dati elettorali uffiosi da parte dei comuni e delle prefetture in caso di malfunzionamento o blocchi del sistema; realizzare una manutenzione evolutiva del SIEL, per migliorare i *web services* e fornire ulteriori servizi fruibili da altre amministrazioni, da operatori e dai cittadini; predisporre un applicativo per la gestione digitale del procedimento di deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni politiche e del parlamento europeo.

Inoltre, l'articolo 3 in esame, al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, istituisce - nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero - una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia e, conseguentemente, autorizza il Ministero ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026.

La relazione illustrativa evidenzia che l'esigenza di rafforzare il processo di trasformazione digitale deriva anche dal nuovo codice dei contratti pubblici, che contiene numerose disposizioni in tema di digitalizzazione, utilizzo delle piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, *e-procurement* nazionale, banca dati ANAC e fascicolo virtuale dell'operatore economico.

L'articolo 4 - al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2025 - consente la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale all'elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare. Il documento informatico sottoscritto digitalmente deve essere consegnato agli uffici preposti su supporto digitale, corredata dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono in corso interlocuzioni con la 7^a Commissione per l'avvio dell'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 1312, recante "Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani", nonché con la 5^a Commissione per l'avvio dell'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 1067, recante "Modifiche agli articoli 10 e 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e disposizioni in materia di legge annuale per il digitale".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.3.2.3. Commissioni riunite 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 8[^] (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.3.1. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 2(pom.) dell'08/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

MARTEDÌ 8 APRILE 2025

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,10.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalle Commissioni riunite nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1372 (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1312) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

(Discussione e rinvio)

Il presidente MARTI (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore per la 7a Commissione, anche a nome del correlatore FAZZONE (FI-BP-PPE), riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso è volto a promuovere la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento agli *standard* internazionali degli stadi e degli impianti calcistici ad essi collegati.

Evidenzia, in primo luogo, l'articolo 1, che - nell'individuare le finalità dell'intervento - introduce il concetto di rinascenza delle aree urbane su cui insistono gli impianti, definito quale processo di rigenerazione urbana che combini salute, sostenibilità e innovazione architettonica.

L'articolo in esame - prosegue il Presidente relatore - prevede inoltre che gli enti proprietari degli impianti favoriscano il coinvolgimento di soggetti privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali e realizzativi degli interventi.

Si sofferma poi sull'articolo 2, ai sensi del quale il provvedimento si applica ai progetti di realizzazione *ex novo* di stadi e strutture sportive, nonché ai progetti di ristrutturazione e adeguamento agli *standard* internazionali degli stadi e delle strutture calcistiche esistenti che assumano, quale obiettivo prioritario degli interventi, la rinascenza delle aree su cui insistono gli impianti.

Con riferimento all'articolo 3, fa presente che esso prevede che, presso gli enti che intendono dare

avvio alla realizzazione di nuovi stadi ovvero a operazioni di ristrutturazione e adeguamento agli *standard* di impianti esistenti, sia istituita una struttura di missione per lo sport, a cui è affidato il coordinamento delle fasi di realizzazione delle opere e che assume anche le funzioni di stazione appaltante. Precisa che il coordinatore della struttura, che può non appartenere ai ranghi dell'amministrazione che lo nomina, rilascia l'autorizzazione unica secondo modalità di cui agli articoli successivi.

Menziona, quindi, l'articolo 4, ai sensi del quale, qualora sia necessario il ricorso all'esterno, la progettazione è affidata tramite concorsi internazionali, articolati in due sezioni, una cui concorrono i professionisti esperti e una riservata a giovani architetti *under 35*.

Fa indi cenno all'articolo 5, che disciplina la realizzazione degli interventi in partenariato pubblico-privato, e all'articolo 6, che detta disposizioni in materia di procedimento autorizzatorio unico.

Segnala l'articolo 7, che reca semplificazioni delle procedure autorizzative, tra le quali l'introduzione di una serie di termini perentori entro i quali le pubbliche amministrazioni si devono esprimere e la previsione che la mancata comunicazione delle loro determinazioni entro i suddetti termini o la comunicazione di una determinazione priva di adeguate motivazioni equivalgano ad assenso senza condizioni.

Passa poi ad illustrare i successivi articoli, a partire dall'articolo 8, ai sensi del quale gli investimenti privati possono beneficiare di un credito d'imposta fino al 30 per cento o, per i progetti che ottengono certificazioni ambientali, fino al 40 per cento.

L'articolo 9 istituisce il Fondo nazionale per la rinascita degli stadi e degli impianti calcistici, gestito dal Ministro per lo sport e i giovani, volto a finanziare i costi sostenuti per la predisposizione dei progetti degli stadi, con preferenza per quelli ubicati nelle aree urbane degradate.

L'articolo 10, in materia di qualità architettonica e sostenibilità, dispone, tra l'altro, che i progetti devono prevedere sistemi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e di raccolta e riciclo delle acque piovane.

L'articolo 11 istituisce il Catalogo nazionale degli stadi, gestito da Sport e salute S.p.a., che raccoglie dati tecnici, economico-finanziari e di contesto degli stadi e degli impianti calcistici che presentino una capienza superiore ai 1.000 posti. Il Catalogo è tenuto presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero della cultura.

Dà conto, conclusivamente, dell'articolo 12, volto a promuovere l'integrazione degli impianti con le relative aree di pertinenza da destinare a strutture compatibili di natura commerciale, per il tempo libero, turistico-ricettive, direzionali e di servizio, prevedendo che, a determinate condizioni, i progetti caratterizzati dalla multifunzionalità abbiano priorità di accesso ai fondi pubblici e alle agevolazioni fiscali.

Il PRESIDENTE comunica che nella prossima seduta verrà fissato un termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi dei soggetti da audire, in modo tale che le audizioni abbiano luogo al termine di quelle in corso nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1372.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.3.2. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 3(pom.) del 13/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2025

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente MARTI, dopo aver ricordato che le Commissioni riunite hanno concluso il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo, comunica che si procederà ora con la discussione generale, che era stata già dichiarata aperta in una precedente seduta.

La senatrice SIRONI (M5S) sottolinea che la finalità, per molti aspetti condivisibile, di operare semplificazioni nel settore, si inquadra in un contesto nel quale, come emerso nel corso del ciclo di audizioni, la maggior parte delle regioni non ha ancora adottato il proprio piano paesaggistico. Prima di procedere ad eventuali semplificazioni, occorre pertanto, a suo avviso, favorire l'adozione dei piani paesaggistici regionali, pena il rischio di arrecare danni al paesaggio italiano, che non ha eguali nel mondo.

Anche la senatrice Aurora FLORIDIA (Aut (SVP-PATT, Cb)) interviene per richiamare l'attenzione sull'esigenza di subordinare eventuali semplificazioni in materia alla previa individuazione di misure volte ad accelerare il processo di adozione dei piani paesaggistici regionali. In caso contrario, paventa possibili gravi danni all'ambiente, peraltro in un quadro normativo che si porrebbe in violazione della Convenzione europea del paesaggio e, più in generale, del diritto ambientale europeo e internazionale.

Il senatore CRISANTI (PD-IDP) concorda che il principale elemento di criticità, come emerso in sede di audizioni, consiste nella perdurante assenza, nella maggior parte delle regioni, dei piani paesaggistici regionali. Coglie peraltro l'occasione per segnalare che anche con riferimento ai piani già adottati, non si ha contezza della presenza dei necessari elementi di omogeneità che dovrebbero contraddistinguergli, nell'ottica dell'effettiva tutela del territorio. Nel richiamare l'importante lavoro

svolto dalle soprintendenze, critica la scelta di rendere il loro parere in molti casi non vincolante. Ciò non tiene infatti conto della circostanza che sovente, nell'ambito delle amministrazioni comunali, non sono presenti strutture tecniche di pari livello, in grado di entrare nel merito delle procedure più complesse e di assicurare la tutela del paesaggio.

Pur riconoscendo la necessità di semplificare la disciplina vigente, ritiene che la soluzione migliore sia quella di mettere in condizione le soprintendenze di esprimere il proprio parere, eventualmente entro i termini coincidenti con quelli entro cui i comuni sono chiamati a concludere i procedimenti di competenza.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) si esprime in modo critico sul contenuto del provvedimento in esame, che devolve funzioni attualmente svolte da soggetti specializzati, quali le soprintendenze, agli enti locali, i cui uffici tecnici sono spesso afflitti da carenze di personale, a causa del prolungato blocco delle assunzioni, e che non possono avere le medesime professionalità che hanno le soprintendenze.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di primo firmatario del disegno di legge in titolo e alla luce della pregressa esperienza maturata in qualità di assessore all'urbanistica e alla programmazione territoriale del Comune di Lecce, richiama l'attenzione sull'importanza di adottare misure di semplificazione normativa, alla luce della crescente complessità delle disposizioni che rendono difficile alle amministrazioni pubbliche l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Quanto alle audizioni svolte, fa presente che molti dei soggetti intervenuti hanno speso parole favorevoli nei confronti del provvedimento e che, rispetto ad alcune criticità evidenziate, auspica che le Commissioni riunite, facendo prevalere l'interesse comune, siano in grado di pervenire ad una disciplina condivisa e migliorativa rispetto a quella vigente.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*), ritiene condivisibile la *ratio* a cui si ispira il disegno di legge: esiste effettivamente un'esigenza di semplificazione, acuita dal fatto che spesso si registrano disparità tra le leggi regionali e anche tra le modalità d'azione delle varie soprintendenze. Tuttavia, il problema centrale è come perseguire tale finalità. In primo luogo, occorre evitare che la semplificazione si trasformi in un "liberi tutti". Inoltre, bisogna evitare di sovraccaricare ulteriormente gli uffici tecnici comunali, che hanno già problemi con la gestione dell'attività ordinaria, alla quale si è sommata negli ultimi anni quella derivante dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre alle nuove responsabilità connesse al codice dei contratti pubblici del 2023. A suo avviso, si corre il rischio di attribuire ai comuni troppi compiti di controllo che non riusciranno a svolgere, con pregiudizio per il territorio. Preannuncia dunque che saranno quelle testé illustrate le direttive a cui saranno ispirati gli emendamenti del suo Gruppo.

Ha indi la parola il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*), il quale, nell'evidenziare che la propria parte politica ritiene assolutamente irrinunciabile assicurare l'effettiva tutela del patrimonio paesaggistico, considera altrettanto opportuno l'intervento normativo in esame relativo al riordino delle competenze delle soprintendenze. Ciò, nell'ottica di favorire misure di semplificazione, di cui il Paese ha bisogno al fine di evitare possibili *impasse* amministrative, nel solco delle iniziative già assunte dal Governo anche con riferimento a PNRR.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) precisa che è necessaria una maggiore ponderatezza nell'intervenire sul ruolo delle soprintendenze, se non si vogliono determinare danni irreversibili al paesaggio.

Il presidente [MARTI](#), preso atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Informa indi che i relatori, previa intesa anche con il presidente Fazzone, hanno manifestato la disponibilità ad elaborare un nuovo testo del disegno di legge, da sottoporre alle Commissioni riunite e a cui riferire successivamente eventuali proposte emendative, diretto a tener conto delle indicazioni emerse nel ciclo di audizioni e di quanto emerso in discussione generale.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara di condividere tale percorso.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è indi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1312) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) propone di fissare per giovedì 22 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di eventuali soggetti per lo svolgimento di audizioni sul provvedimento in titolo.

Convengono le Commissione riunite.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58707

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.1.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 202(pom.) del 15/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 15 APRILE 2025
202^a Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE REDIGENTE

(1216) BERGESIO. - Istituzione del Fondo nazionale «Terre rurali d'Italia»

(1329) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di valorizzazione della transumanza e dell'alpeggio

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 aprile.

Il PRESIDENTE fa presente che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà del prosieguo delle audizioni sul provvedimento in titolo.

Non essendoci richieste di intervento nel dibattito, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 aprile.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che oggi ha avuto inizio il ciclo di audizioni, avverte che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 aprile.

Il relatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) domanda se sia possibile procedere alle votazioni.

Il PRESIDENTE fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1415) Disposizioni in materia di economia dello spazio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente DE CARLO comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 257 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Dichiara quindi aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S), intervenendo per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, espone le linee direttive seguite nella predisposizione delle proposte emendative.

Fa riferimento, innanzitutto, agli obblighi imposti e ai requisiti richiesti dal provvedimento in esame ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali, in termini di rimborso di costi, di versamento di contributi, di garanzie di adeguata solidità finanziaria, nonché di garanzie assicurative a copertura dei rischi.

Fa presente che, tenuto conto delle difficoltà che le micro, le piccole e medie imprese (PMI), le *start-up*, le università e i centri di ricerca potrebbero incontrare nell'assolvere ai suddetti obblighi, parte degli emendamenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle è finalizzata: a proporre l'istituzione di un fondo di garanzia a copertura dei predetti costi e degli obblighi assicurativi (emendamento 4.0.1); ad introdurre semplificazioni del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 (emendamento 7.12); a prevedere specifiche agevolazioni e procedure semplificate con riferimento ai requisiti di sicurezza e di sostenibilità dell'attività spaziale (emendamento 13.12); a introdurre esenzioni totali o riduzioni proporzionali con riferimento a determinati progetti (emendamento 13.14); a individuare criteri di esclusione dagli obblighi assicurativi di cui all'articolo 21, in considerazione della circostanza per cui non tutte le attività spaziali sono suscettibili di causare in concreto danni a terzi (emendamento 13.19).

Fa, infine, specifico riferimento all'emendamento 21.12, che propone, per le *start-up* e per le PMI innovative, la possibilità di beneficiare di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione, in base a criteri di valutazione che tengano conto delle loro dimensioni economiche e delle finalità dell'attività spaziale da esse svolta.

Inoltre, preso atto dei tempi necessari per l'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 13, il Gruppo del Movimento 5 Stelle, allo scopo di garantire la continuità delle attività spaziali in corso fino alla piena definizione della disciplina attuativa, ritiene indispensabile introdurre disposizioni dirette a disciplinare la gestione della fase transitoria (emendamenti 13.29 e 21.13).

Le proposte emendative del Gruppo del Movimento 5 Stelle sono altresì orientate a rafforzare le misure di sostegno e gli incentivi alle imprese sia mediante l'istituzione del richiamato fondo di garanzia a copertura dei costi e degli obblighi assicurativi sia attraverso un incremento significativo del Fondo per l'economia dello spazio (emendamento 23.2).

Menziona poi le proposte intese ad aumentare il credito d'imposta a favore delle imprese operanti nell'area della Zona economica speciale (ZES) unica, nell'ottica di incentivare lo sviluppo tecnologico nel settore industriale aerospaziale (emendamento 23.0.1), nonché a riconoscere un credito d'imposta a favore degli operatori spaziali che investono nella formazione di una forza-lavoro competente (emendamento 23.0.2) e a favore delle imprese che finanzianno progetti di ricerca in università e in enti pubblici di ricerca in *ecodesign* per lo spazio e zero detriti (emendamento 23.0.4).

Segnala, quindi, l'ulteriore emendamento aggiuntivo 23.0.3, finalizzato a prevedere agevolazioni fiscali e contributive per le micro e piccole imprese e le *start-up* innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale.

Infine, richiamando le osservazioni già formulate in sede di discussione generale con riferimento all'articolo 25, accenna alle proposte emendative volte a limitare a soggetti appartenenti all'Unione

europea la gestione di satelliti e costellazioni utilizzati per la costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale, considerato che le modifiche apportate in prima lettura, seppur condivisibili, non sono a suo avviso sufficienti.

Su sollecitazione della senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), il [PRESIDENTE](#) assicura che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà nella seduta di domattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SULLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE "PRODUZIONE DI ENERGIA A EMISSIONI ZERO: VERSO LA COMPETITIVITÀ E LA SICUREZZA DELL'UNIONE EUROPEA"

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver partecipato, nelle giornate del 13 e 14 aprile, alla Conferenza interparlamentare europea sul tema "Produzione di energia a emissioni zero: verso la competitività e la sicurezza dell'Unione europea", organizzata dal Senato polacco nell'ambito del semestre di Presidenza della Polonia. Alla Conferenza hanno partecipato anche l'onorevole Peluffo, della X Commissione della Camera dei deputati, e i membri delle Commissioni industria e ambiente dei Paesi europei.

Specifica che il programma della riunione si è articolato in tre sessioni dedicate rispettivamente a: la Bussola per la competitività e il Patto per l'industria pulita; un Patto per l'industria pulita per la produzione di energia nell'Unione europea; produzione di energia a emissioni zero per la sicurezza dell'Unione. Ricorda al riguardo che i primi documenti strategici di indirizzo della nuova Commissione europea hanno delineato gli assi portanti attorno ai quali si muoverà la politica energetica nel corso del ciclo istituzionale 2024-2029. In particolare, rammenta che gli orientamenti politici della Commissione per il settore - che hanno poi trovato una più articolata definizione nella Bussola per la competitività (COM (2025) 30), nel Patto per l'industria pulita (COM (2024) 85) e nel Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili - hanno individuato come aree di intervento prioritarie l'accessibilità dei prezzi dell'energia per promuovere la competitività europea e il rafforzamento dell'architettura di sicurezza energetica. Tali documenti di indirizzo sono stati ispirati dal cosiddetto "Rapporto Draghi" sul futuro della competitività europea.

Comunica infine di essere intervenuto, così come l'onorevole Peluffo, nella prima sessione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326) PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di sette articoli e ha ad oggetto l'istituzione, in via sperimentale, del «Programma Vado e torno» per il sostegno agli studenti meritevoli che abbiano vinto procedure di selezione competitive per l'ammissione a corsi universitari presso atenei esteri nelle materie scientifiche-tecnologiche corrispondenti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'ordinamento universitario italiano nelle materie di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (*Science, Technology, Engineering, Mathematics - STEM*).

Segnala che l'articolo 2 prevede l'erogazione, a favore dei soggetti beneficiari del Programma, sia di una somma pari alle spese di iscrizione e alla retta per ciascuno degli anni del corso di studio universitario all'estero, sia di un contributo per sostenere le spese di soggiorno.

Accenna all'articolo 3, che individua i requisiti di ammissione al Programma, e all'articolo 4, che elenca gli obblighi dei beneficiari.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che, secondo l'articolo 5, ai fini della realizzazione del Programma, il Ministro dell'università e della ricerca stipula, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, protocolli d'intesa con aziende in vista dell'assunzione degli studenti beneficiari del Programma, nonché ulteriori protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati che intendano contribuire al Programma con risorse aggiuntive.

Menziona, infine, l'articolo 6, che individua le modalità attuative della legge, e l'articolo 7, che reca la copertura finanziaria.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale. Verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, che si compone di nove articoli ed è diretto a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionalistiche e dilettantistiche.

Passa indi a dar conto dei singoli articoli, a partire dall'articolo 1, che individua la finalità del provvedimento nella promozione della partecipazione, diretta o indiretta, dei sostenitori delle società sportive al capitale sociale delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità. L'articolo prevede, inoltre, che anche gli enti territoriali e gli altri enti pubblici possano utilizzare le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva. Individua, infine, le «società sportive» nelle società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico.

L'articolo 2 regola le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. Nello specifico, ai fini dell'assoggettamento delle società sportive a partecipazione popolare, si richiede: alle società sportive dilettantistiche, che ogni socio abbia diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute, mentre alle società sportive professionalistiche, che l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'1 per cento del capitale nominale.

L'articolo 3 detta le condizioni di riconoscimento degli enti di partecipazione popolare sportiva. Ai fini di tale riconoscimento, gli enti sono tenuti ad assumere la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo; devono essere adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva; il loro statuto o atto costitutivo deve recare determinate previsioni.

Accenna poi all'articolo 4, che definisce i requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo, e all'articolo 5, che disciplina il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.

Con riferimento all'articolo 6, fa presente che esso attribuisce al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché il compito di istituire, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 e una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

Menziona, inoltre, l'articolo 7, che disciplina la costituzione e iscrizione degli enti di partecipazione popolare sportiva nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Conclude facendo riferimento all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, e all'articolo 9, che detta le disposizioni finali.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale. Verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(1312) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, diretto a promuovere la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento agli *standard* internazionali degli stadi italiani e degli impianti calcistici ad essi collegati, incentivando il processo di Rinascenza delle aree urbane su cui insistono gli impianti stessi.

Richiama, in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale per «Rinascenza» si intende un processo di rigenerazione urbana che combini salute, sostenibilità e innovazione architettonica, configurandosi come un progetto globale, integrato e inclusivo. La finalità della legge - prosegue il Relatore - è di incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la riduzione dei tempi di approvazione dei progetti, la promozione della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale delle opere, nonché la fruibilità degli impianti in ogni periodo dell'anno mediante la previsione di strutture multifunzionali.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala poi l'articolo 5, il quale prevede che, durante la fase di programmazione degli interventi, la Struttura di missione per lo sport possa ricorrere al partenariato pubblico-privato (PPP), disciplinato dal codice dei contratti pubblici, valutandone positivamente i presupposti e le tipologie contrattuali. Si stabilisce che la Struttura di missione valuti proposte di PPP provenienti da operatori economici che soddisfino i requisiti previsti del citato codice dei contratti pubblici.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 8 prevede un credito d'imposta fino al 30 per cento per investimenti privati per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento degli stadi. Tale aliquota può essere elevata fino al 40 per cento per i progetti che ottengono talune certificazioni ambientali, in particolare: LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*); BREEAM (*Building Research Establishment Environmental Assessment Method*). Sottolinea che acquisiscono priorità d'accesso ai finanziamenti statali gli interventi per i quali sia prevista l'autosufficienza energetica, nonché l'installazione di impianti di comunità energetica rinnovabili (CER) a beneficio dei residenti delle aree interessate dal progetto. Si consente agli enti locali di concedere agevolazioni fiscali sugli immobili destinati a funzioni commerciali o culturali, purché adiacenti agli impianti calcistici da realizzare. Tali agevolazioni includono una riduzione fino al 70 per cento dell'imposta municipale propria (IMU) e delle eventuali imposte sugli utili.

Menziona poi l'articolo 10, vertente sulla qualità architettonica e sulla sostenibilità ambientale delle opere da eseguire, con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini residenti nelle aree d'intervento. Enumera gli indicatori del miglioramento individuati: nell'incremento di aree verdi, nell'opportunità di accedere alle infrastrutture e ai servizi previsti nei progetti, in una maggiore sicurezza delle residenze, nella presenza di strutture dedicate allo svago, nonché nei vantaggi economici generati dalla riduzione dei consumi energetici. I progetti proposti devono comunque contenere la previsione di sistemi di riciclo delle acque piovane di sistemi e di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

Con l'articolo 12 - conclude il Relatore - si propone di ottimizzare la redditività dei modelli economici dei progetti, promuovendo l'integrazione degli impianti con le relative aree di pertinenza. Queste ultime saranno destinate a strutture compatibili di natura commerciale, per il tempo libero, turistico-ricettive, direzionali e di servizio. Vengono previsti due requisiti per la priorità di accesso a fondi pubblici e agevolazioni fiscali: il primo requisito è che almeno il 20 per cento della superficie dell'impianto sia destinata a funzioni diverse da quella prettamente sportiva; il secondo è che gli spazi commerciali in questione siano fruibili in ogni periodo dell'anno, quindi non soltanto in concomitanza con gli eventi sportivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1445) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) riferisce sul decreto-legge in titolo, evidenziando che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 10 rinnova, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024 e pari ad 1 milione di euro annui, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), disposta nell'ambito del Piano Mattei.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, il cui comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 4, comma 4,

della legge n. 190 del 2023 di riforma dell'ordinamento delle guide turistiche. Ricorda, al riguardo, che la legge n. 190 attua la misura M1C3, Riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La riforma, attuata con la citata legge n. 190 del 2023, si prefigge l'obiettivo di individuare uno *standard* nazionale per le guide turistiche, definendo con legge i principi fondamentali inerenti alla professione di guida turistica, nel rispetto delle competenze tra Stato e regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi assunti a livello internazionale.

Fa presente che l'articolo 4, comma 4, nella sua versione originaria, prevedeva, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione all'esercizio di guida turistica, un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro l'anno per il 2024, e di 170.000 euro l'anno a decorrere dal 2025. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo in esame, viene autorizzata una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Rammenta poi che il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 190 del 2023 dispone che il contributo a carico dei soggetti interessati concorra alla copertura integrale dei relativi oneri. La norma appena citata rimette la determinazione dell'entità del contributo a un decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, adottato nel giugno del 2024, ha fissato nella somma di 10 euro il contributo alle spese di espletamento che i soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a versare.

Menziona indi il comma 2 del medesimo articolo 4, ai sensi del quale agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Sulla base della relazione illustrativa, segnala che, nel corso dell'anno 2024, è stata stipulata una convenzione tra il Ministero del turismo e Formez per la realizzazione del progetto "Servizi di assistenza nell'organizzazione e gestione dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica e della prova attitudinale per l'esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025". La convenzione - prosegue il Relatore - contemplava un onere complessivo a carico del Ministero del turismo pari a 300.000 euro per l'espletamento del primo esame (così come previsto dall'articolo 4, comma 4), considerando una previsione stimata di 3.000 candidature per il biennio 2024-2025. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione del bando sul portale del reclutamento inPA, si è osservato un numero effettivo di candidature pari a 29.228, corrispondente a circa dieci volte la previsione stimata. Alla luce di ciò, si è reso necessario richiedere a Formez la predisposizione di un nuovo prospetto dei costi.

Conclude sottolineando che la nuova stima effettuata da Formez prevede 30.000 candidati per lo svolgimento della prova scritta e ipotizza un numero di 15.000 candidati per la prova orale, contemplando l'istituzione di 10 sottocommissioni, che si rendono necessarie a causa dell'elevato numero di candidati e la complessità delle prove.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*) ([COM\(2025\) 106 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) dando conto dell'atto dell'Unione europea in titolo, premette che il lupo (o più propriamente *Canis lupus*) è una specie animale che riceve una particolare protezione da parte delle Convenzioni internazionali, della normativa europea, nonché dalle disposizioni di rango nazionale.

Specifica che, a livello internazionale, il *Canis lupus* è protetto dalla Convenzione di Berna sulla

conservazione della fauna selvatica e degli *habitat* naturali europei, siglata nel 1979, alla quale aderiscono 49 Paesi e, dal 2011, anche l'Unione Europea, e ratificata dall'Italia con legge. n. 503 del 1981. Essa ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatica e degli *habitat* naturali nonché la promozione della cooperazione tra gli Stati. Ricorda che la Convenzione si compone di quattro Allegati: l'Allegato I include le "specie vegetali strettamente protette", l'Allegato II riguarda le "specie animali strettamente protette" (tra queste si annovera il lupo e si prevede a sua tutela una speciale protezione per questa specie animale proibendosi, in particolare, la cattura, l'uccisione, la detenzione e il commercio), l'Allegato III riguarda le "specie animali protette", mentre l'Allegato IV si riferisce agli "strumenti e ai metodi di uccisione cattura o altro tipo di sfruttamento vietati".

Rammenta che il 6 dicembre 2024 il comitato permanente della Convenzione di Berna ha adottato la proposta dell'Unione europea di modificare lo *status* di protezione del lupo, spostando la specie dall'Allegato II (specie di fauna rigorosamente protette) all'Allegato III (specie di fauna protette). La decisione è entrata in vigore tre mesi dopo, in linea con la procedura di cui all'articolo 17 della Convenzione di Berna. Fa presente che, a seguito della sua entrata in vigore e al fine di recepire questo emendamento della convenzione di Berna, è necessario modificare gli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta "direttiva *Habitat*"), ricollocando il riferimento alla specie dall'allegato IV all'allegato V della direttiva.

Evidenzia che l'articolo 12 della direttiva *Habitat* vieta la cattura o l'uccisione deliberata, il disturbo deliberato, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. Con la modifica in questione, la protezione rigorosa cesserebbe di applicarsi al lupo, soggetto alla protezione di cui all'articolo 14 della direttiva *Habitat*, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12 e 14 purché si attengano a quanto prescritto dall'articolo 16 della direttiva.

Per recepire la decisione del comitato permanente - sottolinea il Presidente relatore - la proposta di direttiva in esame, composta di 4 articoli, interviene spostando il riferimento al lupo dall'allegato IV all'allegato V della direttiva 92/43/CEE, così che la specie sia soggetta alla protezione di cui all'articolo 14 della direttiva.

Ricorda, infine, che lo scopo della direttiva 92/43/CEE è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli *habitat* naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. La direttiva 92/43/CEE è infatti uno strumento nel settore dell'ambiente che consente agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore purché compatibili con i trattati, come previsto dall'articolo 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri restano dunque liberi di mantenere un livello rigoroso di protezione del lupo.

Interviene nel dibattito la senatrice NATURALE (M5S), la quale, con riferimento al declassamento della tutela della specie del lupo, esprime il suo dissenso riguardo a interferenze umane negli equilibri naturali che, a suo parere, potrebbero mettere a rischio la biodiversità.

Senza disconoscere i danni che la fauna selvatica può provocare, reputa piuttosto utile incoraggiare gli allevatori a porre in essere azioni sostenibili e lungimiranti, idonee a tutelare le greggi dagli attacchi dei lupi, quali evitare che i partì delle pecore si svolgano in campi aperti ovvero evitare di condurre in transumanza le pecore gravide. Ulteriori accorgimenti attengono inoltre all'utilizzo di cani a difesa delle greggi.

Ribadisce, in conclusione, la necessità di rispettare gli equilibri naturali tra mondo umano e mondo animale a salvaguardia della biodiversità.

Il presidente relatore DE CARLO (FdI) si domanda come possa coniugarsi l'esigenza di pascolo degli animali con i tempi di gestazione di alcune specie.

La senatrice NATURALE (M5S) fa presente che, già nella scorsa legislatura, si era discusso di

pratiche alternative tra cui il ruolo attivo dei pastori, che possono eventualmente valutare di non portare al pascolo pecore gravide.

Il presidente relatore [DE CARLO \(FdI\)](#) preannuncia l'intenzione di presentare uno schema di risoluzione che tuteli le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. A tale riferimento, tiene a precisare che la proposta di direttiva nasce da mutate necessità e assicura comunque un livello di protezione accettabile della specie interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinici aromatizzati ([COM\(2025\) 137 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO \(FdI\)](#) riferisce sulla proposta di regolamento in titolo, anticipando che essa affronta i problemi del settore vitivinicolo, vulnerabile ai cambiamenti climatici, la cui produzione sta diventando imprevedibile. Secondo la proposta di regolamento, a causa del conseguente eccesso di offerta che esercita pressione sui prezzi, i viticoltori dispongono di un reddito inferiore da investire nell'attività e di scarse riserve finanziarie cui attingere se uno dei gravi eventi meteorologici, più frequenti e spesso localizzati, colpisce la loro regione. Inoltre, la natura transfrontaliera e globale delle sfide principali che si trova ad affrontare il settore vitivinicolo dell'Unione europea (UE) e l'ampio quadro normativo cui il vino è soggetto nell'Unione richiedono una risposta comune a livello europeo, che garantisca il funzionamento del mercato unico e la parità di condizioni stabilite dalla politica agricola comune (PAC).

Segnala che il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola è stato istituito per discutere di tali sfide e individuare possibili opportunità per il settore. Precisa che il gruppo è composto da direttori generali dei Ministeri dell'agricoltura degli Stati membri dell'Unione e, durante la prima riunione, anche i rappresentanti delle principali organizzazioni di portatori di interessi sono stati invitati a presentare la loro analisi della situazione. Le discussioni si sono incentrate su come migliorare il sostegno al settore alla luce delle sfide strutturali attuali, gestendo il potenziale produttivo, rafforzando la competitività ed esplorando nuove opportunità di mercato. Ricorda poi che, nel dicembre 2024, dopo quattro riunioni, il gruppo ad alto livello ha approvato un documento contenente raccomandazioni politiche. Le raccomandazioni sono state accolte generalmente con favore dai portatori di interessi e dai deputati al Parlamento europeo nella riunione della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (COMAGRI) del 13 gennaio 2025.

Passa indi a dar conto dei contenuti della proposta di regolamento in esame, che consta di cinque articoli: i primi tre articoli modificano, rispettivamente i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, mentre gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le disposizioni transitorie e l'entrata in vigore.

Rammenta che il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, stabilisce disposizioni per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che sono oggetto di modifica nella proposta in linea con le raccomandazioni sulla gestione del potenziale produttivo formulate dal gruppo ad alto livello, al fine di rendere più facile per gli Stati membri affrontare o prevenire il rischio di surplus di capacità di produzione in determinate zone e segmenti di mercato. La proposta di regolamento modifica inoltre le norme vigenti in materia di etichettatura per facilitare la produzione di prodotti vitivinici con un tenore alcolico più basso e per consentire nuovi modi di informare i consumatori in merito alle caratteristiche del vino acquistato.

Anche il regolamento (UE) n. 251/2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinici aromatizzati, è modificato per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative ai vini con un tenore alcolico più basso, al fine di consentire la produzione di prodotti vitivinici aromatizzati a base di tali vini. Per garantire che i consumatori siano correttamente informati sulla natura dei prodotti

vitivinicoli aromatizzati con un tenore alcolico più basso, sono inoltre modificate le norme in materia di etichettatura, in linea con quelle per i prodotti vitivinicoli.

La proposta - prosegue il Presidente relatore - modifica anche il regolamento (UE) 2021/2115, recante norme sul sostegno ai piani strategici, per dare agli Stati membri la possibilità di combinare la ristrutturazione efficiente dei vigneti con la necessità di evitare un aumento della produzione, come raccomandato dal gruppo ad alto livello. Inoltre, i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette potranno beneficiare di un sostegno per lo sviluppo del turismo vitivinicolo nella propria regione; sarà prorogata la durata massima del sostegno alle azioni e attività di promozione e comunicazione condotte nei paesi terzi. Per rafforzare la cooperazione nel settore vitivinicolo, alcuni investimenti effettuati dalle organizzazioni di produttori beneficeranno dell'aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione. Per sostenere i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, agli Stati membri è data la possibilità di aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione, che può essere erogato per gli investimenti che perseguono tale obiettivo.

Sottolinea, conclusivamente, che le misure strategiche proposte dovrebbero essere attuate nell'ambito di un quadro strategico nazionale coerente per massimizzarne l'efficacia. Gli Stati membri devono valutarne l'impatto per garantire l'efficienza, l'efficacia in termini di costi e i benefici a lungo termine. Tra le priorità fondamentali figurano la prevenzione degli squilibri del mercato, la salvaguardia dei paesaggi, il sostegno all'occupazione rurale e il rafforzamento della competitività dei viticoltori e dei produttori di vino.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato, in sede consultiva, il Documento di finanza pubblica (*Doc. CCXL, n. 1*), per il parere alla 5^a Commissione. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno della seduta delle ore 9 di domani, mercoledì 16 aprile, per l'avvio dell'esame di tale Documento e di convocare una ulteriore seduta domani, alle ore 12,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1415

G/1415/1/9

Fregolent

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni in materia di economia dello spazio";

negli ultimi anni, nell'orbita terrestre si assiste a un aumento dei cosiddetti "detriti spaziali" ossia rottami derivanti dall'attività dell'uomo nello spazio, i quali rappresentano una seria minaccia per le operazioni spaziali;

si stima che oltre un milione di frammenti di dimensioni superiori a un centimetro orbitino attorno alla terra, viaggiando a una velocità che può raggiungere anche i 28.000 chilometri all'ora (km/h): a queste velocità, anche un piccolo detrito può causare danni significativi a satelliti operativi o alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS);

l'accumulo di detriti spaziali aumenta, di fatto, le possibilità di collisioni, le quali a loro volta possono generare ulteriori frammenti, con il rischio ultimo di rendere alcune orbite inutilizzabili e di compromettere gravemente le attività future;

inoltre, non si conosce ancora l'entità dei danni derivanti dal drastico aumento dei lanci e del numero di oggetti che rientrano nella nostra atmosfera e negli oceani;

si rappresenta quindi la necessità di una collaborazione tra la *European Space Agency* (ESA) e

le agenzie spaziali internazionali affinché vengano adottati programmi di ricerca e sviluppo comuni volti all'individuazione di soluzioni strumentali per la rimozione dei detriti spaziali;

impegna il Governo:

a promuovere un accordo tra la *European Space Agency* e le agenzie di spaziale internazionali al fine di creare una sinergia volta ad adottare programmi di ricerca e sviluppo comuni finalizzati all'individuazione dei soggetti e di soluzioni strumentali per la rimozione dei detriti spaziali.

G/1415/2/9

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1415, recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio",

premesso che:

il provvedimento introduce *ex novo* una disciplina nazionale per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, prevedendo meccanismi autorizzatori, poteri di vigilanza, applicazione di sanzionati civili, penali e amministrative, nonché strumenti di pianificazione economica, per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore;

in particolare, si dispone che l'attività spaziale sia soggetta ad autorizzazione, per il cui rilascio l'operatore spaziale deve possedere una serie di requisiti oggettivi e soggettivi, che dovranno essere puntualmente definiti da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13;

l'autorizzazione rappresenta il presupposto per l'operatività delle disposizioni del disegno di legge di cui agli articoli 4, comma 1, 12, 16, comma 3, 17, comma 2, lettera e), 18, 19 e 29, recanti la disciplina dell'esercizio dell'attività spaziale, delle sanzioni amministrative e penali, dell'immatricolazione degli oggetti spaziali e della responsabilità civile dell'operatore spaziale;

in tale complesso quadro normativo in via di definizione, si ritiene necessario tutelare adeguatamente la continuità operativa degli operatori del settore, scongiurando l'effetto spiazzamento che si determinerebbe se la prosecuzione dell'attività spaziale dovesse interrompersi in attesa dell'adozione dei decreti attuativi;

è necessario riconoscere agli operatori spaziali tempi congrui per adeguarsi ai nuovi e stringenti requisiti richiesti per la domanda di autorizzazione, differendo l'efficacia delle disposizioni sopra richiamate decorsi novanta giorni dall'adozione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13;

per esigenze di certezza del diritto e legittimo affidamento degli operatori, alle attività spaziali svolte fino alla data di efficacia delle nuove norme debba continuare ad applicarsi il regime normativo attualmente vigente,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune e urgenti iniziative normative al fine di introdurre una disciplina transitoria applicabile alle attività spaziali, in particolare differendo l'efficacia delle disposizioni del disegno di legge richiamate in premessa e prevedendo che alle attività spaziali in corso a tale data continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge in esame.

G/1415/3/9

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (A.S. 1415);

premesso che:

il disegno di legge in esame intende rafforzare la competitività economica nel settore spaziale e

rappresenta una importante opportunità di crescita per le aziende, anche con riguardo alle piccole e medie, e in generale per il Paese;

l'economia spaziale sta vivendo uno sviluppo importante, rendendo necessaria l'adozione di un quadro normativo idoneo a garantire lo sviluppo degli investimenti nel settore, sia pubblici che privati. Negli ultimi dieci anni, quasi duemila aziende operanti nel settore spaziale hanno investito circa trecento miliardi di dollari. L'economia spaziale rappresenta attualmente lo 0,35 percento del PIL mondiale;

accanto alle tradizionali agenzie spaziali stanno infatti emergendo nuove istituzioni pubbliche e attori privati che sono interessati ad avere accesso allo spazio secondo processi più snelli e veloci, che garantiscono il rispetto delle regole di piena partecipazione e di sana competizione;

il disegno di legge nello specifico disciplina le attività spaziali private, introducendo un regime autorizzativo che richiede agli operatori di ottenere permessi specifici per condurre operazioni nello spazio, con il fine di stimolare gli investimenti nel settore spaziale, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle *start-up* innovative attraverso deroghe al codice dei contratti pubblici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare interventi affinché venga ulteriormente chiarita la circoscrizione del perimetro di applicazione della legge alle attività che sono critiche per la sicurezza dell'oggetto spaziale, le quali comprendono tutto ciò possa avere la responsabilità di evitare danni verso terzi, escludendo quindi dagli obblighi assicurativi e autorizzativi le attività non critiche;

a valutare di rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) italiane nell'ambito della definizione delle attività da assegnare in sottofornitura, individuando quelle aree tecnologiche in cui queste imprese possano essere determinanti alla costruzione di un vantaggio competitivo del Paese nei confronti dei concorrenti.

G/1415/4/9

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (A.S. 1415),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, definendo tra l'altro meccanismi autorizzatori, meccanismi di vigilanza e sanzionatori, nonché strumenti di pianificazione economica per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore;

nell'individuare i requisiti soggettivi cui viene subordinato il rilascio dell'autorizzazione a svolgere le attività, l'articolo 6 include, alla lettera c), un'adeguata solidità finanziaria. Con specifico riferimento alle start-up, microimprese e piccole imprese si prevede che la valutazione della solidità finanziaria possa includere anche la presenza di investimenti istituzionali o il supporto di programmi di finanziamento pubblico-privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti;

considerato che:

oltre a dover dimostrare un'adeguata solidità finanziaria, le imprese che intendono esercitare attività spaziali ricadenti nel perimetro normativo del presente disegno di legge dovranno sostenere, ai sensi dell'articolo 4, i costi dell'istruttoria del procedimento autorizzativo, versare un contributo che confluirà nel fondo di cui all'articolo 23, e stipulare contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale secondo quanto stabilito dall'articolo 21;

è necessario che tutti questi vincoli di tipo economico non costituiscano delle barriere all'ingresso di nuovi attori, generando disparità di trattamento nei confronti delle potenziali iniziative di start-up o piccole imprese innovative, università ed enti pubblici di ricerca, dalle quali è ragionevole

attendersi la massima creatività e capacità di innovazione e per le quali potrebbero rappresentare oneri non facilmente sostenibili;

è altrettanto indispensabile adoperare ogni sforzo possibile per supportare e promuovere il settore spaziale italiano in modo che il nostro Paese possa esprimere tutto il suo potenziale in un settore così strategico e in rapida evoluzione e giocare quindi un ruolo da protagonista nell'ambito della *New Space Economy*:

impegna il Governo:

a mitigare gli effetti distorsivi per la competitività delle micro e piccole imprese, *start-up* innovative, università ed enti di ricerca, derivanti dagli oneri economici esposti in premessa, mediante l'istituzione di un apposito fondo di garanzia con una dotazione finanziaria proporzionata alla necessità di sostegno al tessuto produttivo e di ricerca del Paese.

G/1415/5/9

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (A.S. 1415),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, per la definizione di meccanismi autorizzatori per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore e per l'introduzione uno specifico obbligo di garanzia assicurativa;

l'articolo 13 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano adottate le disposizioni attuative relative a molteplici aspetti fondamentali stabiliti dal provvedimento in esame, quali, ad esempio i requisiti di sicurezza, l'entità del contributo da corrispondere per il rilascio dell'autorizzazione, la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione, i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative e l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi. L'emanaione dei decreti attuativi vedrà il coinvolgimento, come è ovvio, di diverse amministrazioni e soggetti competenti nelle rispettive materie;

considerato che:

è ragionevole prevedere che la tempistica per l'emanaione dei predetti decreti attuativi non potrà essere celere considerata la quantità e la complessità tecnica di molti degli aspetti da definire;

parallelamente è indispensabile salvaguardare la continuità operativa delle attività già in corso, evitando interruzioni o temporanee sospensioni;

la competitività delle imprese nazionali potrebbe essere seriamente compromessa dalla concorrenza di imprese estere, resa sleale proprio da alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in esame. L'articolo 4 dispone infatti che l'autorizzazione non sia richiesta se l'attività spaziale sia già stata autorizzata da altro Stato con il quale lo Stato italiano ha concluso un accordo internazionale relativo al riconoscimento dell'autorizzazione. Il medesimo articolo prevede inoltre che, qualora non vi sia un accordo internazionale, il riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da altro Stato sia disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile e subordinato al versamento di un contributo, di importo inferiore e con la previsione di un termine ridotto per la conclusione del procedimento;

ci si potrebbe trovare quindi nella paradossale situazione per cui imprese estere sarebbero in grado di ottenere l'autorizzazione nella metà del tempo e con costi sensibilmente inferiori;

rilevato che:

uno degli aspetti molto dibattuti in sede di audizione riguarda la futura definizione delle fasce di rischio e l'individuazione dei massimali delle coperture assicurative che gli operatori saranno obbligati

a stipulare una volta che il presente disegno di legge entrerà in vigore;

nell'individuazione delle fasce di rischio sarebbe opportuno tenere conto dell'effettivo potenziale di rischio delle diverse attività ricadenti nel perimetro della disciplina che si va delineando, atteso che, come emerso in audizione, vi sono attività il cui malfunzionamento non rappresenta un rischio di sicurezza con potenziali danni verso terzi e che si potrebbe addirittura valutare di escludere dall'obbligo previsto dall'articolo 21;

anche per la definizione delle disposizioni attuative relative agli obblighi di garanzia assicurativa è presumibile attendersi tempi proporzionati alla complessità di un settore come quello spaziale;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more della completa definizione della disciplina attuativa delle disposizioni del disegno di legge in esame, un congruo regime transitorio necessario a garantire la continuità delle attività spaziali già in corso e che ne garantisca la prosecuzione fino al completamento delle procedure di autorizzazione da parte degli operatori coinvolti.

G/1415/6/9

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (A.S. 1415),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 23, l'istituzione di un fondo denominato «Fondo per l'economia dello spazio», con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e nel quale confluiranno anche le risorse derivanti dal versamento dei contributi versati dai soggetti in sede di autorizzazione alle attività;

le risorse del Fondo sono destinate a promuovere, mediante contributi a fondo perduto, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio;

considerato che:

le risorse stanziate per la dotazione del Fondo si presentano particolarmente esigue se parametrata agli ambiziosi obiettivi che il predetto fondo intende perseguire;

come evidenziato da diversi soggetti in sede di audizione, anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, una delle sfide principali per il settore spaziale italiano sarà la capacità di trasformare i finanziamenti pubblici in valore duraturo;

è necessario orientare gli investimenti pubblici verso interventi che stimolino l'innovazione e attraggano capitali privati al fine di rendere il settore un motore di crescita economica e di innovazione;

rilevato che:

il successo del settore dipende anche dalla disponibilità di personale qualificato e dall'adozione di tecnologie innovative. Diventa quindi essenziale definire un piano strutturato di incentivi per formare una forza lavoro dotata di competenze multidisciplinari e per promuovere gli investimenti nella modernizzazione delle tecnologie produttive, aumentando la capacità e la qualità della produzione nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere specifiche agevolazioni, anche mediante l'introduzione di crediti di imposta, finalizzate ad incentivare gli investimenti delle piccole e medie imprese nella formazione del personale per il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale del settore spaziale.

G/1415/7/9

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (A.S. 1415),

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, definendo tra l'altro meccanismi autorizzatori nonché strumenti di pianificazione economica per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore;

in particolare, l'articolo 25 prevede la costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale per comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica;

considerato che:

la citata riserva nazionale è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi incluse le funzionalità e le comunicazioni del *cloud* nazionale;

nonostante nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il citato articolo abbia subito delle modifiche con l'aggiunta del riferimento alla «sicurezza nazionale» ed alla necessità di «assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese», le medesime risultano insufficienti a garantire l'autonomia e la sovranità nazionale in materia di connessioni satellitari, non prevedendo esplicitamente che sia data priorità per la gestione di *asset* strategici quale quello, *inter alia*, della sicurezza delle comunicazioni governative o di interesse nazionale, a satelliti e costellazioni in orbita geostazionaria gestiti da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Agenzia spaziale europea e pertanto a soggetti che utilizzano reti di comunicazioni pubbliche, sicure e vigilate per la gestione delle comunicazioni e dei dati più sensibili dei cittadini e delle imprese europee;

la disposizione di cui al predetto articolo 25, così come modificata, continua a non prediligere il ricorso ad un'infrastruttura di comunicazione europea sicura, condivisa e al riparo da ingerenze esterne, prevedendo che si possa ricorrere indifferentemente all'implementazione di infrastrutture critiche di telecomunicazione nonché all'affidamento di tali infrastrutture e servizi a soggetti appartenenti all'Alleanza atlantica;

in un panorama globale sempre più dinamico, caratterizzato da un contesto geopolitico internazionale che vede le tecnologie e la comunicazione satellitare come strategiche e cruciali nelle infrastrutture critiche, nei sistemi governativi e nella connettività globale, l'esigenza di un quadro normativo chiaro e omogeneo nonché la necessità di inserire dei confini a possibili ingerenze e influenze di privati stranieri risulta imprescindibile;

rilevato che:

come noto, le comunicazioni satellitari rivestono un ruolo fondamentale e decisivo in vari ambiti: dalle comunicazioni, ai sistemi di posizionamento, ai trasporti, alla logistica, fino ai servizi finanziari e alle piattaforme di intrattenimento ed informazione per fare alcuni esempi di applicazione di questi sistemi. Tuttavia, la crescente dipendenza da questi sistemi li ha esposti a una crescente gamma di minacce informatiche, mettendo a repentaglio la sicurezza nazionale, l'affidabilità operativa e l'integrità delle tecnologie basate sullo spazio;

l'articolo 25 potrebbe rendere complesso garantire la fornitura di servizi di comunicazioni satellitari sicuri, flessibili e resilienti per i citati ambiti con la possibilità concreta che le connessioni satellitari nazionali possano essere messe sotto ricatto dall'ingresso nel mercato italiano di monopolisti stranieri del settore, a discapito di aziende italiane ed europee, soprattutto se PMI o *start-up*, che già vantano un *know how* tecnologico molto avanzato, anche con ricadute sull'assetto e sul funzionamento del mercato interno unionale;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a garantire una fornitura dei servizi di comunicazioni satellitari sicuri, flessibili e resilienti affidando prioritariamente *asset* strategici - rappresentati dalla rete infrastrutturale dei trasporti e delle telecomunicazioni e relativi servizi - a soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Agenzia spaziale europea che utilizzano reti di comunicazioni pubbliche, sicure e vigilate, al fine di assicurare il corretto funzionamento e l'assetto concorrenziale del mercato interno delle telecomunicazioni e di tutelare i dati più sensibili di cittadini ed imprese nazionali ed europee.

Art. 1

1.1

[Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «geopolitici,» inserire la seguente: «ambientali,».

1.2

[Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lo sviluppo» inserire le seguenti: «sostenibile, il potenziamento».

1.3

[Basso, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «lo sviluppo di competenze» inserire le seguenti: «specifiche sulla propulsione per l'accesso allo spazio, e più in generale nel settore spaziale» e aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ad accrescere la competitività nazionale anche in altri settori, monitorando gli sviluppi tecnologici in campo aerospaziale e le loro potenziali e strategiche ricadute nei campi dell'energia, dell'elettronica, della climatizzazione, e delle comunicazioni.».

1.4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «competenze», inserire le seguenti:

«specifiche sulla propulsione per l'accesso allo spazio e, più in generale, ».

1.5

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili» inserire le seguenti: « alla protezione e».

1.6

[Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tecnologie correlabili» inserire le seguenti: «alla protezione e».

1.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, secondo periodo , dopo la parola «correlabili», inserire le seguenti: «alla protezione e».

1.8

[Calenda, Lombardo](#)

Al comma 1, dopo la parola: «correlabili» aggiungere le seguenti: «allo spazio extra-atmosferico e».

1.9

[Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «correlabili all'osservazione», inserire le seguenti: «e alla tutela ambientale».

1.10

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «fenomeni naturali e», inserire le seguenti: «l'inquinamento atmosferico e con gli impatti».

1.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, aggiungere, dopo la parola: «antropica» aggiungere le seguenti: «, nonché la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali, di origine antropica e con l'inquinamento atmosferico.»

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, dopo la parola: «ambientali», inserire le seguenti: «della qualità dell'aria».

1.12

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali, di origine antropica e con l'inquinamento atmosferico.».

1.13

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di monitorare e promuovere l'applicazione delle innovazioni tecnologiche sviluppate nel settore aerospaziale in ambiti strategici quali l'energia, l'elettronica, la climatizzazione e le comunicazioni, al fine di generare ricadute positive sull'economia reale e sulla competitività del sistema Paese.».

1.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Infine, punta ad accrescere la competitività nazionale anche in altri settori, monitorando gli sviluppi tecnologici in campo aerospaziale e le loro potenziali e strategiche ricadute nei campi dell'energia, dell'elettronica, della climatizzazione, e delle comunicazioni.»

1.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I finanziamenti pubblici devono essere concessi prioritariamente a soggetti industriali o start-up, che investono attraverso la ricerca, lo sviluppo e la produzione nel territorio nazionale.»

Art. 2

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti;», aggiungere le seguenti: «le attività terrestri che dipendono da soluzioni tecnologiche

spaziali che sfuggono alla giurisdizione nazionale o europea;»

2.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti;», aggiungere le seguenti: «l'attività di monitoraggio di oggetti spaziali, svolte dallo spazio e da terra con telescopi;».

2.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda» con le seguenti: «le attività condotte nello spazio extra-atmosferico attraverso i razzi sonda».

2.4

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività spaziali sul segmento di terra»;

b) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli elementi del segmento di terra».

2.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese la attività spaziali sul segmento di terra».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli elementi del segmento di terra.».

2.6

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «comprese le attività spaziali sul segmento di terra».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «, compresi gli elementi del segmento di terra.».

2.7

Rosso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le operazioni nella stratosfera, comprendenti l'utilizzo di piattaforme stratosferiche quali HAPS e palloni sonda».

2.8

Gelmini

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le operazioni nella stratosfera, comprendenti l'utilizzo di piattaforme stratosferiche quali HAPS e palloni sonda».

2.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) «attività suborbitale»: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

1) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) «operatore suborbitale»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività suborbitali;»

2) dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) «spaziporto»: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale secondo quanto stabilito dai regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;».

2.10

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) "attività suborbitale": attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali.».

2.11

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) «ENAC»: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Conseguentemente,

al medesimo comma:

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) «aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;

f-ter) «orbite terrestri»: traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;

f-quater) «cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;

f-quinquies) «astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;

f-sexies) «volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;

f-septies) «spaziporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione;

sostituire la lettera q), con la seguente: q) «estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale;

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrono, sostituire le parole: territorio italiano con le seguenti: estensione del principio di territorialità;

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: Agenzia con la seguente: ENAC.

2.12

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d), con la seguente: "d) «ENAC»: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;";

b) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

f-bis) «aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;

f-ter) «orbite terrestri»: traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;

f-quater) «cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;

f-quinquies) «astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;

f-sexies) «volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;

f-septies) «spaziporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione;

f-octies) «estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale.;

c) nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Agenzia» con la seguente: «ENAC».

2.13

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) "stazione appaltante": qualsiasi soggetto, pubblico o privato, responsabile dell'affidamento e della gestione dei contratti relativi a programmi spaziali e aerospaziali, comprese le iniziative commerciali e istituzionali finanziate da fondi nazionali e internazionali, inclusi i programmi dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'Agenzia spaziale europea (ESA); »

2.14

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) «aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;».

2.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, nonché i dati generati sulla terra e gestiti nello spazio per applicazioni terrestri, inclusi i dati conservati nello spazio».

2.16

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) «orbite terrestri»: traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;».

2.17

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) «cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;»

2.18

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) «astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;».

2.19

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, dopo lettera m), aggiungere la seguente: «m- bis) "operatore suborbitale": persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività suborbitali;».

2.20

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) «astronauta governativo»: professionista appartenente ad Istituzioni nazionali o corpi armati dello Stato che, qualificato al volo spaziale, abbia svolto almeno un'orbita nello spazio con funzioni di comando, ovvero pilotaggio ovvero ingegnere di bordo nel quadro di missioni per le finalità di dette istituzioni o a supporto di iniziative pubblico-private o anche private con manifesto interesse pubblico;».

2.21

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) «volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;».

2.22

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, dopo lettera n), aggiungere la seguente: «n- bis) "spazioporto": un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale.».

2.23

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente: «q) «estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale;».

2.24

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) «spazioporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di

veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione;».

2.25

Rosso

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) "end-to-end": sistema integrato che copre l'intero ciclo di vita operativo di un servizio o di una tecnologia, dalla fase di acquisizione e generazione del dato, fino alla fornitura del servizio finale all'utente, comprendendo tutte le fasi intermedie di elaborazione, analisi, trasmissione, visualizzazione e supporto decisionale.».

2.26

Gelmini

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente: «s-bis) "end-to-end": sistema integrato che copre l'intero ciclo di vita operativo di un servizio o di una tecnologia, dalla fase di acquisizione e generazione del dato, fino alla fornitura del servizio finale all'utente, comprendendo tutte le fasi intermedie di elaborazione, analisi, trasmissione, visualizzazione e supporto decisionale.».

2.27

Gelmini

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente: «s-bis) "downstream": l'insieme delle attività, dei servizi e delle applicazioni che utilizzano i dati e le capacità generate dai sistemi spaziali per fornire soluzioni operative a utenti finali, pubblici o privati.».

2.28

Rosso

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) "downstream": l'insieme delle attività, dei servizi e delle applicazioni che utilizzano i dati e le capacità generate dai sistemi spaziali per fornire soluzioni operative a utenti finali, pubblici o privati.».

2.29

Gelmini

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) "HAPS": *High Altitude Platform Systems*, sistemi progettati per operare in modo prolungato nella stratosfera, a quote comprese tra i 20 e i 30 chilometri sopra il livello del suolo. Tali sistemi possono includere veicoli aerostatici o aerodinamici, destinati a fornire servizi di osservazione, monitoraggio ambientale, telecomunicazioni, mappatura, sorveglianza e supporto alle emergenze.».

2.30

Gelmini

*Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente: «s-bis) "HAPS": *High Altitude Platform Systems*, sistemi progettati per operare in modo prolungato nella stratosfera, a quote comprese tra i 20 e i 30 chilometri sopra il livello del suolo. Tali sistemi possono includere veicoli aerostatici o aerodinamici, destinati a fornire servizi di osservazione, monitoraggio ambientale, telecomunicazioni, mappatura, sorveglianza e supporto alle emergenze.».*

2.31

Gelmini

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente: «s-bis) "cluster di imprese aerospatiali":

raggruppamento strutturato e stabile di soggetti economici, scientifici e tecnologici che operano in forma collaborativa al fine di promuovere lo sviluppo, l'industrializzazione, la validazione e la commercializzazione di soluzioni e servizi integrati *end-to-end* nell'ambito del settore aerospaziale.».

2.32

Rosso

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) "cluster di imprese aerospaziali": raggruppamento strutturato e stabile di soggetti economici, scientifici e tecnologici che operano in forma collaborativa al fine di promuovere lo sviluppo, l'industrializzazione, la validazione e la commercializzazione di soluzioni e servizi integrati *end-to-end* nell'ambito del settore aerospaziale.».

Art. 3

3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano», aggiungere le seguenti: «alle attività terrestri sul territorio italiano gestite con dati prodotti o conservati nello spazio (c.d. downstream) da operatori di altra nazionalità, ».

3.2

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle attività spaziali condotte nell'ambito dei programmi dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e di altre agenzie internazionali, salvo specifiche esenzioni previste da accordi internazionali o disposizioni di legge.».

Art. 4

4.1

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività spaziali già in corso da parte delle aziende nazionali e di evitare l'interruzione o la temporanea sospensione delle medesime, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.2

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono stabilite modalità attuative semplificate per il rilascio dell'autorizzazione di attività spaziali sperimentali svolte da università e enti pubblici di ricerca.»

4.3

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un'organizzazione internazionale riconosciuta dallo Stato italiano, quale l'Agenzia spaziale europea (ESA) o altre agenzie internazionali competenti.».

4.4

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 5, sostituire le parole da: «di importo non superiore» fino alla fine del comma con le

seguenti: «di importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b).».

4.5

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «non superiore al 50 per cento di quello.».

4.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Anche ai fini del monitoraggio delle attività soggette alla disciplina autorizzatoria, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità attuative del presente comma.»

4.0.1

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo di garanzia per le micro e piccole imprese, start-up, università e centri di ricerca per i costi di istruttoria, il versamento del contributo e la stipula della garanzia assicurativa)

1. Al fine di mitigare per le micro e piccole imprese, le start-up, le università e i centri di ricerca, i costi legati all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e al versamento del contributo di cui all'articolo 4, nonché all'obbligo di garanzia assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo di garanzia, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni per l'anno 2026 .

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 500 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Art. 5

5.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13», aggiungere le seguenti: «, tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere».

5.2

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13» inserire le seguenti: «, tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere e».

5.3

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere.».

5.4

Calenda, Lombardo

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo uno specifico riferimento alle linee guida del Comitato inter-agenzia per i detriti spaziali (IADC) ovvero alle norme ISO 24113:2023».

5.5

Basso, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, comprese le emissioni climalteranti e l'impatto atmosferico dei lanci, lo sviluppo di detriti orbitali e l'effetto cumulativo sul sistema climatico.».

5.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, comprese le emissioni climalteranti e l'impatto atmosferico dei lanci, lo sviluppo di detriti orbitali e l'effetto cumulativo sul sistema climatico.»

5.7

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della riduzione, del riutilizzo e del riciclo dei detriti spaziali».

5.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) promozione di condizioni lavorative dignitose, stabili e sicure;»

Conseguentemente, all'articolo 13:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «del mare», inserire le seguenti: «nonché il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

b) al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) le misure specifiche per la tutela dei lavoratori nel settore, previo confronto tra Governo imprese e organizzazioni sindacali, nonché le attività di monitoraggio per valutare l'impatto delle politiche sulla forza lavoro e sull'occupazione;».

5.9

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) definizione di un meccanismo di verifica progressiva dei criteri di sostenibilità ambientale e dei requisiti di sicurezza. Tale meccanismo prevede una valutazione *ex-ante*, da effettuarsi al momento della domanda di autorizzazione, e seguita da verifiche *ex-post* al fine di calcolare l'impronta ambientale e gli impatti di tutto il ciclo di vita dell'oggetto spaziale e assicurare che i requisiti ambientali e di sicurezza siano rispettati.».

Art. 6

6.1

Calenda, Lombardo

Al comma 1, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei centri di ricerca e dei centri afferenti alle università».

6.2

Calenda, Lombardo

Al comma 1, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a parametri misurabili e definiti riferiti al capitale minimo proporzionato al tipo e al rischio della missione e alla disponibilità di risorse sufficienti per la gestione di eventuali emergenze straordinarie.»

6.3

Fregolent

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.4

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) criteri ambientali minimi da rispettare da parte degli operatori spaziali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con le normative europee in materia di economia circolare e gestione sostenibile delle risorse naturali. Tali criteri riguardano la progettazione, la produzione, il lancio e la dismissione di oggetti spaziali al fine di minimizzare gli impatti ambientali dei rifiuti spaziali.».

6.5

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le autorizzazioni relative alle attività basate su tecnologia CubeSat i requisiti di cui al comma 1 sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ed il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il COMINT, l'ASI e l'ENAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione, di cui fanno parte esperti con adeguate competenze nel settore aerospaziale, sia delle diverse amministrazioni interessate sia del mondo industriale e accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.».

Art. 7

7.1

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività spaziali inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle relative ad attività di volo suborbitali e stratosferiche, ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le attività di volo suborbitali e stratosferiche sono sottoposte ad un regime autorizzatorio definito dal «Regolamento per le operazioni suborbitali e di accesso allo spazio» emesso da ENAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'Aeronautica militare e la Commissione di cui al comma 1-ter.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per le attività spaziali, di cui fanno parte otto esperti di cui: due con adeguate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.».

7.2

Basso, Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

al secondo periodo, dopo la parola: «comunicando» inserire le seguenti: «previo contraddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite;»

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Eventuali sospensioni del termine per ulteriori accertamenti tecnici non possono in ogni caso superare la durata complessiva di quindici giorni.»;

al comma 3, sostituire le parole: «In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, con le seguenti: Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo;»

al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 7» inserire le seguenti: «, per le sole attività che comportano rischi significativi per la sicurezza nazionale,»;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora si ritenga possano sussistere le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, l'operatore richiedente ha facoltà di rendere chiarimenti o fornire ulteriori elementi e documentazione integrativa entro un termine non inferiore a quindici giorni.»

al comma 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale può chiedere all'Autorità responsabile per il tramite

dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dà riscontro entro quindici dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione, ivi incluse quella volta a garantire risorse adeguate per la gestione di emergenze straordinarie.»

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, l'autorizzazione si intende concessa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità responsabile produca un espresso e motivato diniego.

7-ter. L'Autorità responsabile, previa richiesta motivata, può altresì rilasciare autorizzazioni temporanee e semplificate per progetti pilota o attività di ricerca e sviluppo con durata massima di due anni, valutate entro quindici giorni.»

al comma 8, alinea, dopo le parole: «L'autorizzazione» aggiungere le seguenti: «, previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente,».

7.3

Calenda, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni», aggiungere dopo la parola «comunicando» le seguenti: «, previo contraddittorio con l'operatore spaziale, gli accertamenti eseguiti e» e aggiungere dopo la fine del periodo il seguente periodo: «Eventuali sospensioni del termine per ulteriori accertamenti tecnici non possono in ogni caso superare la durata complessiva di quindici giorni.»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1», con le seguenti: «Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo»;

c) al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 8» aggiungere le seguenti: «, per le sole attività che comportano rischi significativi per la sicurezza nazionale,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora si ritenga possano sussistere le ipotesi di cui al comma 8 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, l'operatore richiedente ha facolta` di rendere chiarimenti o fornire ulteriori elementi e documentazione integrativa entro un termine non inferiore a quindici giorni.»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale puo` chiedere all'Autorita` responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorita` stessa, può formulare chiarimenti ai quali l'Autorita` da` riscontro entro quindici dalla richiesta e fornire spiegazioni e produrre documentazione, ivi incluse quella volta a garantire risorse adeguate per la gestione di emergenze straordinarie.»;

e) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, l'autorizzazione si intende concessa, fatto salvo il caso in cui l'Autorita` responsabile produca un espresso e motivato diniego.

7-ter. L'Autorita` responsabile, previa richiesta motivata, puo` altresi` rilasciare autorizzazioni temporanee e semplificate per progetti pilota o attività di ricerca e sviluppo con durata massima di due anni, valutate entro quindici giorni.»;

f) al comma 8, alinea, dopo le parole: «L'autorizzazione» aggiungere le seguenti: «, previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente,».

7.4

Rosso

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «comunicando», inserire le seguenti: «, previo contraddittorio con l'operatore spaziale sulle attività di accertamento eseguite,».

7.5

Rosso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo, l'Agenzia non procede a ulteriori attività istruttorie e formula una proposta all'Autorità responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.».

7.6

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «può sentire» con le seguenti: «acquisisce il parere delle Regioni e delle».

7.7

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «può sentire» con le seguenti: «acquisisce il parere delle Regioni e delle».

7.8

Basso, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nel caso in cui, nell'ambito dell'attività istruttoria, emerga la possibilità di ricorrere a soluzioni commerciali che coinvolgano direttamente o indirettamente il Ministero della difesa, l'Autorità responsabile, d'intesa con il Ministero medesimo, attiva un tavolo tecnico interistituzionale. Il tavolo ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza idonei a soddisfare le esigenze peculiari dello strumento militare. Le valutazioni del tavolo sono acquisite ai fini della decisione sull'autorizzazione. Il Ministero della difesa svolge le attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.9

Rosso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora il COMINT o altro ente coinvolto ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 8 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, tali enti devono invitare l'operatore richiedente a rendere chiarimenti o ulteriori comprove assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni.».

7.10

Rosso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il diniego dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato.»

7.11

Rosso

Al comma 7, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «novanta» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale potrà chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

- a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà dare riscontro entro trenta giorni dalla richiesta;*
- b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.».*

7.12

[Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. I termini di cui ai commi 1 e 7 sono ridotti della metà per l'autorizzazione alla realizzazione di progetti pilota e di prototipi di ricerca e di sperimentazione destinati a esperimenti tecnologici o commerciali da parte di start-up, università e centri di ricerca qualora le relative attività non comportino utile economico.»;

- b) dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis è di due anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere la proroga dell'autorizzazione, che non può comunque superare altri due anni, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione medesima. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentite attività di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.».

7.13

[Rosso](#)

Al comma 8, alinea, dopo le parole: «L'autorizzazione», inserire le seguenti: «, previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente,».

7.14

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) se si configurano posizioni sostanzialmente monopolistiche dell'operatore, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge;».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) le caratteristiche delle eventuali posizioni sostanzialmente monopolistiche degli operatori, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge, che comportano il diniego all'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali di cui all'articolo 7, comma 8;».

7.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) se si evidenziano probabili effetti distorsivi della concorrenza connessi a rischi di abuso di posizione dominante;».

7.16

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) qualora l'autorità competente accerta che la presenza di un soggetto in posizione dominante o monopolistica limita la libera concorrenza nel settore delle attività spaziali, tale da compromettere l'efficienza del mercato spaziale e l'ingresso di nuovi attori nel settore;

c-ter) qualora l'*iter* di autorizzazione delle attività spaziali non prevede un processo di consultazione pubblica con gli *stakeholder* del settore, volto a garantire trasparenza, partecipazione e consenso nelle relative decisioni.».

7.17

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 8, dopo lettera c), aggiungere la seguente: «c- bis) se non è stato effettuato, ai fini dell'attraversamento sicuro ed efficiente dello spazio aereo nazionale, il preventivo coordinamento, con esito positivo, con le autorità aeronautiche.».

Art. 8

8.1

Calenda, Lombardo

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «pericolo imminente» aggiungere le seguenti: «previa interlocuzione con l'operatore richiedente che deve essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione»; sopprimere il secondo periodo; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Anche in questo caso, entro quindici giorni dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale può chiedere, all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, può:

- a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro quindici giorni dalla richiesta;
- b) fornire spiegazioni e produrre documentazione».

8.2

Rosso

Al comma 2, sostituire le parole: «. In tal caso non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento» con le seguenti: «, previa interlocuzione con l'operatore richiedente che dovrà essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione».

8.3

Rosso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro quindici giorni dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale potrà chiedere, all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

- a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà dare riscontro entro trenta giorni dalla richiesta;
- b) fornire spiegazioni e produrre documentazione».

Art. 9

9.1

Calenda, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8» aggiungere le seguenti: «e previa attivazione del contraddittorio con l'operatore spaziale,»

b) al comma 2, dopo le parole: «dall'Autorità stessa», aggiungere le seguenti: «e non inferiore a quindici giorni,».

9.2

Basso, Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 aggiungere le seguenti: e previa attivazione del contraddittorio con l'operatore spaziale,».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «dall'Autorità stessa, aggiungere le seguenti: e non inferiore a quindici giorni,».

9.3

Rosso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 8», inserire le seguenti: «e previa attivazione del contraddittorio con l'operatore spaziale».

9.4

Rosso

Al comma 2, dopo le parole: «dall'Autorità stessa», inserire le seguenti: «e comunque non inferiore a quindici giorni».

Art. 10

10.1

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Sopprimere l'articolo.

10.2

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.».

Art. 11

11.1

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo le parole: «di rispettiva competenza» inserire le seguenti: «e nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni europee e internazionali, ».

Art. 12

12.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «ostacolando l'attività di vigilanza», aggiungere le seguenti: «o che violano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.»

Art. 13

13.1

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo le parole: «e del made in Italy» inserire le seguenti: «, il Ministro dell'ambiente e

della sicurezza energetica».

13.2

Giacobbe, Martella, Franceschelli, Basso, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare» *inserire le seguenti:* « e il Ministro per l'università e la ricerca, »

13.3

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere del Consiglio di Stato,» *inserire le seguenti:* «nonché quello delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, e»

13.4

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «l'Agenzia spaziale italiana,» *aggiungere le seguenti:* «la Commissione per le attività spaziali, ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le attività spaziali di cui fanno parte otto esperti del settore, di cui due con comprovate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico.».

13.5

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «l'Agenzia spaziale italiana», *aggiungere le seguenti:* «l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), ».

13.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «cybersicurezza nazionale», *aggiungere le seguenti:* «l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) con riguardo alla lettera g) del presente comma.»

13.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 124», *aggiungere le seguenti:* «e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

13.8

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 124,» *inserire le seguenti:* «e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

13.9

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 124», *aggiungere le seguenti:* «e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

13.10

Calenda, Lombardo

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della legge 3 agosto 2007, n. 124,» inserire le seguenti parole: «nonché, per i profili assicurativi, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici,».

13.11

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con procedure semplificate per università ed enti pubblici di ricerca».

13.12

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con specifiche agevolazioni e procedure semplificate per start-up e piccole e medie imprese (PMI)».

13.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con specifiche agevolazioni e procedure semplificate per start-up e piccole e medie imprese (PMI);».

13.14

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «, con la previsione di esenzioni o riduzioni» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «con la previsione di esenzioni totali per start-up e per piccole e medie imprese (PMI) innovative o riduzioni proporzionali in ragione dell'elevato impatto scientifico o tecnologico dell'operatore, con riferimento a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali.».

13.15

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con la previsione di esenzioni o riduzioni» inserire le seguenti: «in favore di università ed enti pubblici di ricerca, nonché per start-up e per piccole e medie imprese (PMI) innovative».

13.16

Calenda, Lombardo

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o della dimensione economica dell'operatore» *con le seguenti:* «, della dimensione economica dell'operatore, o del possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement».

13.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare: l'esenzione totale per start-up e per piccole e medie imprese (PMI) innovative, prevedendo ulteriori riduzioni proporzionali per operatori che svolgono attività a elevato impatto scientifico o tecnologico, con particolare attenzione a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali».

13.18

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «con la possibilità di» *con le seguenti:* «sono definiti con».

13.19

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «l'individuazione» *inserire le seguenti:* «dei criteri di esclusione dall'obbligo di cui all'articolo 21 e».

13.20

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, nelle more della completa definizione della disciplina attuativa, delle disposizioni necessarie alla gestione della fase transitoria».

13.21

Calenda, Lombardo

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali vengono differenziati sulla base della classificazione del livello di rischio e della tipologia di missione, così come definiti dall'Agenzia in base all'articolo 14, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.»

13.22

Calenda, Lombardo

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) l'individuazione di un fondo pubblico costituito *ad hoc* attraverso i contributi degli operatori e destinato alla copertura di eventuali danni eccedenti i massimali assicurativi;»

13.23

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «fenomeni naturali o» *inserire le seguenti:* «l'inquinamento atmosferico e con gli impatti».

13.24

Basso, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le finalità di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica. In ogni caso, tali divieti o limitazioni non possono impedire l'accesso ai dati ambientali e climatici da parte di enti scientifici, autorità pubbliche, protezione civile e agenzie ambientali per finalità di interesse generale.».

13.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «antropica», *inserire il seguente periodo:* «In ogni caso, tali divieti o limitazioni non possono impedire l'accesso ai dati ambientali e climatici da parte di enti scientifici, autorità pubbliche, protezione civile e agenzie ambientali per finalità di interesse generale.»

13.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) le misure per rafforzare la protezione dei dati, la cybersicurezza, la riserva di capacità nazionale e garantire che lo spazio sia governato quale spazio pubblico di cooperazione e sicurezza;».

13.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) il coordinamento con i programmi spaziali dell'Unione europea, con particolare riferimento a Copernicus e ai suoi servizi (CAMS, C3S), alle missioni dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e alle iniziative GEO/GEOSS per l'osservazione globale della Terra;».

13.28

Basso, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) il coordinamento con i programmi spaziali dell'Unione europea, con particolare riferimento a Copernicus e ai suoi servizi (CAMS, C3S), alle missioni dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e alle iniziative GEO/GEOSS per l'osservazione globale della Terra.».

13.29

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) il regime transitorio necessario a garantire la continuità delle attività già in corso fino alla piena definizione della disciplina attuativa ed al completamento delle procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4.».

13.30

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, in coordinamento con l'Aeronautica militare.»

Art. 14

14.0.1

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Attività suborbitali)

1. La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con regolamenti tecnici dell'ente nazionale per l'aviazione civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.

2. I regolamenti ENAC devono prevedere, tra l'altro:

a) il coinvolgimento delle amministrazioni interessate ai fini dell'autorizzazione nell'ottica della semplificazione del procedimento autorizzatorio;

b) un apposito regime assicurativo obbligatorio per i danni subiti dalle terze parti improntato al criterio di proporzionalità al rischio;

c) l'introduzione di un regime specifico di responsabilità tra le parti coinvolte nelle operazioni, inclusi gli occupanti a bordo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;

d) un regime di sanzioni amministrative con importi non superiori a quelle previste dalla presente legge.».

14.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attività suborbitali)

1. La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali,

atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con regolamenti tecnici dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in coordinamento con l'Aeronautica militare.

2. I regolamenti ENAC devono prevedere, tra l'altro:

a) il coinvolgimento delle amministrazioni interessate ai fini dell'autorizzazione nell'ottica della semplificazione del procedimento autorizzatorio;

b) un apposito regime assicurativo obbligatorio per i danni subiti dalle terze parti improntato al criterio di proporzionalità al rischio;

c) l'introduzione di un regime specifico di responsabilità tra le parti coinvolte nelle operazioni, inclusi gli occupanti a bordo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;

d) un regime di sanzioni amministrative con importi non superiori a quelle previste dalla presente legge.»

14.0.3

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni per l'estensione della disciplina del Golden power al settore dell'aerospazio)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'aerospazio»;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti e delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e dell'aerospazio».».

14.0.4

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Vigilanza e controllo delle attività spaziali)

1. La regolamentazione tecnica per il rilascio delle autorizzazioni di autenticazione e di monitoraggio delle attività spaziali e suborbitali è definita dall'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sentiti i pareri dell'Aeronautica militare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le disposizioni, di cui al comma 1, sono redatte in conformità con la normativa internazionale in materia di attività spaziale e suborbitale e prevedono un processo di consultazione, al fine di garantire la partecipazione delle parti interessate.

3. Le autorizzazioni garantiscono la protezione dell'ambiente e la tutela dei diritti di terzi, al fine di prevenire potenziali rischi e garantire la corretta applicazione delle norme tecniche e di sicurezza.

4. La regolamentazione prevede un'assicurazione obbligatoria per i danni subiti da terze parti e un sistema di sanzioni amministrative coerenti con quelle previste nella presente normativa.».

Art. 17

17.0.1

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati *standard* in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali, le imprese che svolgono le menzionate attività devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9100 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento

sottoscrittori del IAF/EA *Multilateral Agreement*.

2. Al fine di assicurare i più elevati *standard* in materia di tracciabilità della filiera ed evitare la contraffazione dei prodotti, le imprese che distribuiscono o vendono oggetti spaziali devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9120 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA *Multilateral Agreement*.»

Conseguentemente, al Titolo III, dopo le parole: «immatricolazione degli oggetti spaziali» aggiungere le seguenti: «e misure per la sicurezza della filiera».

Art. 18

18.1

Rosso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sia altrove che sulla superficie della Terra solo se il danno è dovuto a sua colpa.»

Conseguentemente,

al comma 3, sostituire le parole: «dal comma 2» con le seguenti: «dai commi 2 e 2-bis»;

all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi» con le seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 18».

18.2

Calenda, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra solo se il danno è dovuto a sua colpa».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «dal comma 2» con le seguenti: «dai commi 2 e 2-bis»;

b) *all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole:* «a terzi sulla superficie terrestre nonché? agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi» con le seguenti: «ai sensi ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 18».

18.3

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sia altrove che sulla superficie terrestre o nello spazio aereo solo se il danno è imputabile a sua colpa o a quello delle persone che agiscono per suo conto.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «dal comma 2» con le seguenti: «dai commi 2 e 2-bis».

Art. 19

19.1

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 2, dopo le parole: «di questi ultimi,» inserire le seguenti: «, nonché di danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie terrestre o nello spazio aereo,».

Art. 21

21.1

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.».

21.2

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: «con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.» *con le seguenti:* «con massimale pari a 50 milioni di euro per ciascun sinistro.».

21.3

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.» *con le seguenti:* «definito con apposito decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

21.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», *con le seguenti:* «50 milioni».

21.5

Fregolent

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «70 milioni».

21.6

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dimensionamento dell'attività spaziale,» *inserire le seguenti:* «dei concreti fattori di rischio,».

21.7

Rosso

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

21.8

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «start-up innovativa», *inserire le seguenti:* «pari o inferiore».

21.9

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni di euro per ciascun sinistro.» *con le seguenti:* «10 milioni di euro per ciascun sinistro.».

21.10

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli operatori autorizzati che persegono esclusiva finalità di ricerca o che sono qualificati come start-up innovative, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività spaziale.».

21.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli operatori autorizzati che persegono esclusiva finalità di ricerca o che sono qualificati come start-up innovative, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività spaziale.»

21.12

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le start-up e le PMI innovative possono beneficiare di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione, in base a specifici criteri di valutazione stabiliti dai decreti di cui al primo periodo, che tengano conto delle loro dimensioni economiche e delle finalità dell'attività spaziale.».

21.13

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della completa definizione della disciplina attuativa, i medesimi decreti di cui al primo periodo individuano il regime transitorio necessario alla salvaguardia della prosecuzione delle attività spaziali in corso.».

21.14

Rosso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5, sostituire le parole: «anche se derivato da dolo dell'operatore o dei» con le seguenti: «cagionato dall'operatore o dai».

21.15

Pogliese, Maffoni

Al comma 5, sostituire le parole: «anche se derivato da dolo dell'operatore o dei» con le seguenti: «cagionato dall'operatore o dai».

21.16

Nicita, Basso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. In ogni caso, al fine di scongiurare asimmetrie di trattamento tra operatori nazionali e operatori internazionali, il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua annualmente gli importi di cui ai precedenti commi, ai valori medi applicati in altri Stati ai soggetti da essi autorizzati per le medesime attività.».

Art. 22

22.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «e il Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti:

«, il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

22.2

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire le parole: «e il Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «, il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

22.3

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: «e il Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «, il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

22.4

Calenda, Lombardo

Al comma 1, sostituire le parole: «e il Ministero dell'università e della ricerca» *con le seguenti:* «, il Ministero dell'università e della ricerca e gli operatori privati del settore».

22.5

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, con la Strategia nazionale per la biodiversità, con il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e con le disposizioni previste dalla Missione 2 (M2) del PNRR, come definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

22.6

Giacobbe, Basso, Martella, Franceschelli, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: «e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio» *inserire le seguenti:* «assicurando il coordinamento con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), la Strategia nazionale per la biodiversità e le linee guida della Missione 2 del PNRR".»

22.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio», *aggiungere le seguenti:* «assicurando il coordinamento con la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), la strategia nazionale per la biodiversità e le linee guida della Missione 2 del PNRR.»

22.8

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Piano costituisce il documento di riferimento preminente per l'indirizzo e la coordinazione delle attività spaziali nazionali. Tale Piano ha l'obiettivo di fornire una visione centralizzata e strategica dell'ambito spaziale, integrando e armonizzando le diverse iniziative promosse dai ministeri e dalle agenzie competenti.».

22.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Piano costituisce il documento di riferimento preminente per l'indirizzo e la coordinazione delle attività spaziali nazionali. Tale Piano ha l'obiettivo di fornire una visione centralizzata e strategica dell'ambito spaziale, integrando e armonizzando le diverse iniziative promosse dai ministeri e dalle agenzie competenti.».

22.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il coinvolgimento nell'analisi, altresì, dei rappresentati di lavoratori e imprese».

22.11

Rosso

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo l'internazionalizzazione delle imprese anche attraverso la creazione di cluster aziendali orientati all'export, con particolare attenzione al settore downstream e alle applicazioni integrate, quali mobilità, sicurezza e ambiente.».

22.12

Gelmini

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo l'internazionalizzazione delle imprese anche attraverso la creazione di cluster aziendali orientati all'export, con particolare attenzione al settore downstream e alle applicazioni integrate, quali mobilità, sicurezza e ambiente.».

22.13

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) la definizione delle modalità di accesso e di utilizzo commerciale dei dati di origine spaziale e dei servizi spaziali da parte del settore pubblico e privato, al fine di massimizzare i vantaggi dello spazio per la società e l'economia italiane nonché di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di applicazioni innovative a valle;».

22.14

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) l'allineamento tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, al fine di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare riacadute sul territorio, favorendo una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale;».

22.15

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno all'internalizzazione delle micro, piccole e medie imprese nonché delle start-up innovative anche attraverso la definizione di specifiche linee promozionali e di forme di finanziamento all'esportazione specificamente destinate all'economia nazionale dello spazio;».

22.16

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno alle micro, piccole e medie imprese nonché delle start-up innovative, anche mediante la promozione e la realizzazione di reti di imprese e di altre forme di aggregazione e di collaborazione tra le imprese anche a carattere intersetoriale;».

22.17

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 4, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) la definizione di uno standard nazionale di sostenibilità spaziale ESG che consenta di divulgare, agli investitori e alle compagnie assicuratrici, informazioni rilevanti, omogenee, affidabili e confrontabili sulla performance finanziaria degli operatori spaziali e sul rischio assicurativo della missione satellitare e spaziale, anche ai fini della riduzione dei costi di istruttoria e del contributo di cui all'articolo 4 nonché dei premi delle polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge.»

22.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, promuovendo, altresì, partenariati tra imprese, università e centri di ricerca.».

22.19

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Nicita

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) il coordinamento con i programmi spaziali dell'Unione europea, con particolare riferimento a Copernicus e ai suoi servizi (CAMS, C3S), alle missioni dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e alle iniziative GEO/GEOSS per l'osservazione globale della Terra».

22.20

Gelmini

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) la promozione della stipula di contratti di rete tra imprese, anche supportati da garanzie pubbliche, per facilitare l'ingresso congiunto in mercati strategici extracomunitari.».

22.21

Rosso

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) la promozione della stipula di contratti di rete tra imprese, anche supportati da garanzie pubbliche, per facilitare l'ingresso congiunto in mercati strategici extracomunitari.».

22.22

Rosso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Piano prevede inoltre l'istituzione del programma "Space Made in Italy", finalizzato a: sostenere la partecipazione delle imprese a fiere e missioni internazionali; favorire l'apertura di sedi commerciali e rappresentanze locali in collaborazione con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; incentivare l'assunzione di personale locale nei mercati esteri, garantendo il mantenimento delle attività di ricerca e sviluppo e di produzione sul territorio nazionale.».

22.23

Gelmini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Piano prevede inoltre l'istituzione del programma «Space Made in Italy», finalizzato a: sostenere la partecipazione delle imprese a fiere e missioni internazionali; favorire l'apertura di sedi commerciali e rappresentanze locali in collaborazione con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; incentivare l'assunzione di personale locale nei mercati esteri, garantendo il mantenimento delle attività di ricerca e sviluppo e di produzione sul territorio nazionale.».

Art. 23

23.1

Calenda, Lombardo

Al comma 1 sostituire le parole: «denominato "Fondo per l'economia dello spazio", con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025» con le parole: «di carattere pluriennale, denominato "Fondo per l'economia dello spazio", con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: «di 35 milioni di euro per l'anno 2025» aggiungere le parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2026» e dopo le parole «a 110 milioni di euro per l'anno 2025» aggiungere le parole: «e di 55 milioni di euro per l'anno 2026».

23.2

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di 35 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 340 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) dopo il comma 5, aggiungere, in fine il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 1, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

23.3

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029».

Conseguentemente:

- al comma 2, dopo le parole: «del Piano di cui all'articolo 22» aggiungere le seguenti: «la ricerca e»;

- dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, è destinata alle start up e alle piccole e medie imprese (PMI) per sostenere gli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi generali di cui all'articolo 6.»;

- al comma 5, sostituire le parole: «35 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029».

23.4

Rosso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni end-to-end».

23.5

Gelmini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni end-to-end».

23.6

Basso, Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati, in modalità rimborso costi, per ogni operazione autorizzata, e alla copertura del servizio di previsione delle collisioni da acquistare.».

23.7

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Una quota delle risorse del Fondo, nel limite massimo di spesa del 5 per cento annuo, è destinata alle start up e alle piccole e medie imprese (PMI) per sostenere gli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 e concorrere al pagamento dei premi assicurativi previsti dall'articolo 21.

2-ter. Le modalità di gestione, le spese ammissibili e gli importi relativi di cui al comma 2-bis

sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.».

23.8

Rosso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati, in modalità rimborso costi, per ogni operazione autorizzata, nonché a copertura del servizio di previsione delle collisioni da acquistare.».

23.9

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

23.10

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

23.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

23.12

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della cooperazione internazionale» inserire le seguenti: «, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

23.13

Fregolent

Al comma 3, dopo le parole: «partenariato pubblico-privato» inserire le seguenti: «con soggetti nazionali o appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza Atlantica».

23.14

Basso, Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «anche di natura istituzionale» aggiungere le seguenti: «, con soggetti nazionali o appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza Atlantica.»

23.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «istituzionale», inserire le seguenti: «, nonché con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

23.16

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente garantito alle iniziative che comportano per l'industria italiana dello spazio:

- a) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica e della protezione dei dati satellitari e delle reti di comunicazione;
- b) l'accelerazione della transizione verde e digitale;
- c) la realizzazione di prodotti basati su nuove tecnologie e con prospettive di nuovi mercati;
- d) l'ampliamento dei livelli occupazionali e dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
- e) l'accrescimento della competitività a livello internazionale.».

23.17

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 4, dopo le parole: «annua del Fondo», inserire le seguenti: «con una riserva specifica per servizi alle amministrazioni, alle imprese e ai cittadini delle aree montane.»

23.18

[Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «riduzione,» fino a: «legge 7 agosto 2012, n. 134» con le seguenti: «corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221».

23.0.1

[Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico nel settore industriale aerospaziale e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle micro e piccole imprese e delle start-up innovative operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

2. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale

del settore spaziale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - *Tech Training*», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla partecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2027, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23-ter.

«Art. 23-ter

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.90

3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio

non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2025, il versamento è effettuato nell'anno 2026 e, comunque, entro il 31 gennaio.

5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

7. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.».

23.0.2

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Credito d'imposta a favore degli operatori spaziali per la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di acquisire competenze specifiche sulle tecnologie volte alla mitigazione dei detriti spaziali, alla rimozione attiva dei detriti, alla manutenzione in orbita e al riciclaggio dei rifiuti derivanti delle operazioni spaziali in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, agli operatori spaziali che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del

monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore degli operatori spaziali, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui gli operatori spaziali hanno eventualmente fruito indebitamente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 330 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

23.0.3

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Agevolazioni fiscali e contributive alle micro e piccole imprese e alle start-up innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale)

1. Al fine di sostenere l'attività produttiva presso le aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove micro e piccole imprese appartenenti a soggetti residenti comuni intermedi, periferici o ultraperiferici come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle piccole e medie imprese (PMI) innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che stabiliscono e mantengono la sede legale e operativa nelle predette aree per un periodo non inferiore a cinque anni e in particolare:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per il successivo biennio e del 25 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

2. Sono ammesse alle agevolazioni fiscali e contributive nonché ai contributi di cui al comma 1, le imprese la cui attività sia volta a:

a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nel settore spaziale;

b) realizzare prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro satelliti, all'impiego di dati satellitari, alla creazione di software per la progettazione e la produzione di veicoli spaziali nonché alla realizzazione di soluzioni e innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni satellitari commerciali, con prospettive di nuovi mercati;

c) aumentare i livelli occupazionali del territorio dove sono ubicate;

d) accrescere la competitività del settore spaziale italiano livello internazionale, anche attraverso

lo sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca in ambito spaziale.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun ente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

23.0.4

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Credito di imposta a favore delle imprese che finanzianno progetti di ricerca in università e in enti pubblici di ricerca in ecodesign per lo spazio e zero detriti)

1. Al fine di promuovere la ricerca come motore di innovazione e pilastro per la crescita e la competitività del settore spaziale ed aerospaziale nazionale e stimolare la capacità di competere a livello europeo con progetti di ricerca innovativi, è riconosciuto in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che finanzianno progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti l'ecodesign per lo spazio (valutazione del ciclo di vita applicata alle attività spaziali quali LCA applicata ai progetti, LCA semplificata ed Ecodesign, metodologia, impatto atmosferico) e lo Zero detriti (sviluppo e diffusione di tecnologie per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione dei detriti spaziali; per la bonifica dell'ambiente spaziale attraverso la gestione e lo smaltimento dei detriti spaziali esistenti e dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo, per la rimozione attiva dei detriti e l'economia circolare per lo spazio);

b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027;

c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;

e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

23.0.5

Rosso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore downstream dell'economia spaziale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore *downstream* nell'economia spaziale nazionale, lo Stato riconosce l'importanza strategica delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nella trasformazione dei dati satellitari in applicazioni e servizi innovativi.

2. Sono istituiti strumenti di supporto specifici per le PMI del settore *downstream*, tra cui:

a) sostegno alla patrimonializzazione delle imprese;

b) erogazione di voucher per favorire l'internazionalizzazione e l'accesso a mercati esteri;

3. Una quota non inferiore al 5 per cento della dotazione annua del Fondo di cui all'articolo 23 è riservata alle piccole e medie imprese operanti in prossimità dei centri di eccellenza europei, individuati dal COMINT.».

23.0.6

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore downstream dell'economia spaziale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore *downstream* nell'economia spaziale nazionale, lo Stato riconosce l'importanza strategica delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nella trasformazione dei dati satellitari in applicazioni e servizi innovativi.

2. Sono istituiti strumenti di supporto specifici per le PMI del settore *downstream*, tra cui:

- a) sostegno alla patrimonializzazione delle imprese;
- b) erogazione di *voucher* per favorire l'internazionalizzazione e l'accesso a mercati esteri;

3. Una quota non inferiore al 5 per cento della dotazione annua del Fondo di cui all'articolo 23 è riservata alle piccole e medie imprese operanti in prossimità dei centri di eccellenza europei, individuati dal COMINT.

Art. 24

24.1

Calenda, Lombardo

Al comma 1, sopprimere la parola: «bassa».

24.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche presso gli spazioporti già individuati sul territorio nazionale».

24.3

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la mappatura, la localizzazione e la gestione delle infrastrutture per la generazione di energia rinnovabile offshore».

24.4

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella gestione delle risorse ambientali, della qualità dell'aria e degli effetti locali del cambiamento climatico».

24.5

Gelmini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo istituisce un tavolo tecnico per la regolamentazione dell'uso di piattaforme satellitari innovative, inclusi gli HAPS, anche al fine di promuovere la sicurezza del territorio e delle comunicazioni, in complementarità con la rete satellitare esistente.».

24.6

Rosso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo istituisce un tavolo tecnico per la regolamentazione dell'uso di piattaforme satellitari innovative, inclusi gli HAPS, anche al fine di promuovere la sicurezza del territorio e delle comunicazioni, in complementarità con la rete satellitare esistente.».

Art. 25

25.1

Fregolent

Sopprimere l'articolo.

25.2

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Sopprimere l'articolo.

25.3

Basso, Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: «comunicazioni satellitari» inserire le seguenti: «o sottomarine».

25.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «comunicazioni satellitari», aggiungere le seguenti: «o sottomarine».

25.5

Fregolent

Al comma 1, sostituire le parole: «da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica,» con le seguenti: «da soggetti istituzionali appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza atlantica e comunque prevedendo adeguato ritorno industriale per il sistema paese».

25.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica», con le seguenti: «da soggetti istituzionali appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza atlantica».

25.7

Basso, Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica» con le seguenti: «istituzionali appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza atlantica».

25.8

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire le parole: «da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica», con le seguenti: «da soggetti appartenenti all'Agenzia spaziale europea».

25.9

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, dopo le parole: «appartenenti all'Unione europea o» inserire le seguenti: «, in caso di comprovata indisponibilità, da soggetti pubblici o a partecipazione pubblica appartenenti».

25.10

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, dopo le parole: «appartenenti all'Unione europea o» inserire le seguenti: «, da soggetti pubblici o a partecipazione pubblica appartenenti».

25.11

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, dopo le parole: «appartenenti all'Unione europea o» inserire le seguenti: «, in caso di comprovata indisponibilità».

25.12

Basso, Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: «appartenenti all'Unione europea o» inserire le seguenti: «in caso di comprovata impossibilità».

25.13

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, sopprimere le parole: «o all'Alleanza atlantica».

25.14

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, sostituire le parole: «all'Alleanza atlantica», *con le seguenti:* «a organizzazioni internazionali riconosciute dallo Stato italiano».

25.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «Alleanza atlantica», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con una partecipazione pubblica per garantire la sicurezza».

25.16

Nicita, Basso

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, ove sussistano satelliti o costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, riconducibili direttamente a un progetto dell'Unione europea, co-finanziato dallo Stato italiano, ai fini della costituzione della riserva di capacità trasmissiva nazionale assume prevalenza, o in ogni caso priorità, il ricorso alla risultante costellazione satellitare.»

25.17

Nicita, Basso

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il ricorso alla fornitura di capacità trasmissiva da parte di soggetti esterni all'Unione europea non può in ogni caso avvenire attraverso contratti di esclusiva e per un periodo non superiore a tre anni.».

25.18

Nicita, Basso

Al comma 2, dopo le parole: «di interesse nazionale», *inserire le seguenti:* «assicurando una condizione di autonomia e sicurezza gestionale dei dati».

25.19

Basso, Nicita

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'instradamento e la cifratura dei dati sensibili deve utilizzare apparati e tecnologie proprietarie, a ulteriore tutela degli interessi nazionali.».

25.20

Calenda, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La fornitura di servizi di comunicazione satellitare per fini governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' subordinata ai seguenti principi:
a) compatibilita', coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea;
b) proprieta' e controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware utilizzate da parte del committente del servizio.».

25.21

Calenda, Lombardo

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per la selezione dei soggetti», *aggiungere le seguenti:* «incluse start-up e piccole e medie imprese (PMI)» *e aggiungere in fine le parole* «, da svolgersi coerentemente con le indicazioni di cui all'articolo 27».

25.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) studi di fattibilità per una capacità di certificazione dei dati resiliente anche in situazioni critiche e di emergenza, che possa essere usata in particolare ai fini di:

- 1) certificare disponibilità e capacità della rete trasmissiva di emergenza e dei dispositivi collegati;
- 2) fornire supporto nella documentazione degli interventi di gestione dell'emergenza;
- 3) facilitare il tracciamento univoco degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti.».

25.23

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) studi di fattibilità finalizzati alla verifica dell'effettiva operatività della rete trasmissiva e dei dispositivi connessi alla documentazione degli interventi di gestione delle emergenze e al tracciamento puntuale degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti;».

25.24

Nicita, Basso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di scongiurare la formazione o il mantenimento di posizioni dominanti nella fornitura di capacità trasmissiva, anche per effetto della congestione in orbita geostazionaria media e bassa, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, prima di procedere alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva da soggetti terzi extra-UE, acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché, per i profili attinenti all'accesso alle risorse frequenziali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

25.25

Nicita, Basso

Al comma 4, sostituire le parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» *con le seguenti:* «, ovvero utilizzando le risorse del Fondo di cui all'articolo 23».

25.26

Basso, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale e se trasmessi tramite tecnologie satellitari devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».

25.27

Fregolent

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di comunicazioni satellitari avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'interessato la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali».

Art. 26

26.1

Nicita, Basso

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove» inserire le seguenti: «d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

26.2

Nicita, Basso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «D'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministero dell'impresa e del made in Italy definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'adeguata valorizzazione delle frequenze utilizzate per le comunicazioni satellitari a bassa orbita terrestre da parte di soggetti extra-UE che le impieghino anche per usi commerciali, assicurando accesso concorrenziale e tenendo conto del rischio di danni riconducibili alla congestione, alla collisione e ad ogni altra attività di gestione in orbita da parte di soggetti extra-UE. Le risorse provenienti dalla valorizzazione delle frequenze utilizzate per le comunicazioni satellitari a bassa orbita terrestre da parte di soggetti extra UE confluiscano nel Fondo di cui all'articolo 23.».

Art. 27

27.1

Giacobbe, Franceschelli, Martella, Basso, Nicita

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), sostituire le parole: «può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata;»

alla lettera d) dopo le parole: «da corrispondere all'appaltatore» aggiungere le seguenti: «, ed a cascata ai sub appaltatori,».

27.2

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «almeno il 10 per cento» con le seguenti: «almeno il 25 per cento»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «può essere considerata» con le seguenti: «è considerata».

27.3

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dandone adeguata motivazione nel bando o nell'avviso di indizione della gara».

27.4

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguent e:

«a-bis) le autorità competenti adottano misure atte a limitare la concentrazione degli affidamenti ricorrenti nei confronti dei medesimi operatori economici di grandi dimensioni, e promuovono meccanismi di rotazione, trasparenza e apertura alle imprese emergenti, nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento;».

27.5

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «può essere considerata», con le seguenti: «è prevista».

27.6

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «40 per cento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «30 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro, al 20 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 40 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro e fino al 30 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro che prevedano la partecipazione di piccole e medie imprese in misura non inferiore al 25 per cento del valore del contratto.».

27.7

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, al fine di favorire la crescita e l'accesso al mercato delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI), adottano misure idonee a garantire un'equa distribuzione delle opportunità, a limitare la concentrazione degli affidamenti in capo ai grandi operatori economici e a favorire, ove possibile, la partecipazione autonoma o in forma aggregata di soggetti innovativi e di nuova costituzione.».

27.8

Calenda, Lombardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di garantire i più elevati standard in materia di sicurezza e continuità operativa negli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, la stazione appaltante può prevedere criteri premiali in favore degli operatori in possesso delle certificazioni AS/EN 9100, AS/EN 9120, ISO 22301, ISO 27001 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.".

27.9

Rosso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui l'offerente a un bando di gara sia una piccola e media impresa (PMI) innovativa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, questo non è soggetto né all'obbligo di produrre una garanzia fideiussoria provvisoria in sede di offerta né all'obbligo di produrre una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora risultasse affidatario.».

27.10

Rosso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.».

27.11

Rosso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno e ogni altro diritto di proprietà intellettuale derivante dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui alla presente legge sono di titolarità del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice gode dei diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati del contratto per il loro uso.».

27.12

Rosso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori corrispondenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge sono da considerarsi esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. La disciplina specifica di tali contratti è definita dai decreti di cui all'articolo 13 della presente legge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

27.13

Rosso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori corrispondenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge si intendono esenti dal pagamento dell'IVA. Le operazioni di assicurazione e di riassicurazione relative alle attività spaziali di cui alla presente legge, nonché le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione strumentali alle tali operazioni si intendono esenti dal pagamento dell'IVA.».

27.14

Rosso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella scelta del contraente dei bandi di gara aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori corrispondenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, la stazione appaltante deve assicurare il diritto di prelazione alle piccole e medie imprese che offrono sul mercato prodotti e servizi conformi ai requisiti del bando, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.».

27.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Negli appalti sono applicati i CCNL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nel settore, ed è un criterio di valutazione prioritario lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, produzione nel territorio italiano.»

27.0.1

Naturale, Sabrina Licheri, Sironi, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Garanzia SACE per microimprese, piccole imprese e start-up innovative del settore aerospaziale)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario e di agevolare l'accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari alle microimprese e piccole imprese con sede in Italia, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, che operano lungo la *supply chain* del settore aerospaziale nonché prestano servizi collegati al medesimo settore, SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma. La protezione suddetta sarà ripartita tra

SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

27.0.2

Basso, Giacobbe, Franceschelli, Martella, Nicita

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.».

27.0.3

Calenda, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.».

Art. 28

28.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

28.2

Calenda, Lombardo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

28.3

Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Resta esclusa la riallocazione delle risorse del PNRR riservate alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» per il finanziamento di servizi di connettività delle aree grigie del territorio nazionale mediante tecnologie satellitari di operatori terzi.».

Art. 31

31.1

Rosso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 12, 16, comma 3, 17, comma 2, lettera e), 18, 19 e 29 hanno effetto decorsi novanta giorni dall'emanauzione dei decreti di cui all'articolo 13. Alle attività spaziali in corso alla data di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.».

1.4.2.1.2. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 205(ant.) del 23/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025
205^a Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1463) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro. Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Illustra poi l'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che estende la qualifica di socio o membro delle comunità energetiche rinnovabili (CER) alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica; viene inoltre specificato che le piccole e medie imprese (PMI), già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.

Dà conto dell'articolo 2 sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, evidenziando che la società Acquirente unico s.p.a., nello svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ricorre agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero alla stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso. Viene quindi soppresso il termine entro cui l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) deve intervenire per disciplinare il servizio di vulnerabilità, stabilendo che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (e quindi non prima del 31 marzo 2027). Viene inoltre introdotto un regime transitorio, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato

un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela. Si prevede altresì che i clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore alla data di conclusione del servizio a tutele graduali siano riforniti nell'ambito del servizio di erogazione garantito dall'impresa di distribuzione, o, in alternativa, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, se già operante.

Fa presente che l'articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, disponendo la destinazione, per l'anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Viene inoltre esteso l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'utilizzo dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, al fine di includervi anche la finalità di agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Si prevede altresì che ARERA disponga l'azzeramento, nell'ambito delle risorse disponibili, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per un semestre. La disposizione concerne inoltre il monitoraggio dell'impatto dei costi dell'energia operato da ARERA e stabilisce che i dati relativi ai codici ATECO delle imprese siano trasferiti dal registro delle imprese al Sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente unico. Menziona poi l'articolo 3-quater, aggiunto dalla Camera dei deputati, che amplia la destinazione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito presso Cassa depositi e prestiti, prevedendovi anche il finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché delle strutture sanitarie e sociosanitarie, senza fini di lucro, operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

L'articolo 4 - prosegue il Relatore - con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, introduce disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali, per fare fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi del gas naturale ed energia elettrica derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 6, comma 2-bis, introdotto in prima lettura, che interviene sull'applicazione dei criteri di tassazione dei cosiddetti *fringe benefits* connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, garantendo l'applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre del 2025.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

In dichiarazione di voto, interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale ritiene che il provvedimento, pur essendo necessario, giunga in ritardo rispetto alle esigenze, tenuto conto che nei primi tre mesi del 2025 si sono registrati aumenti dei costi dell'energia assai consistenti. Nel rimarcare l'assenza di tempestività, afferma che non è coperto il fabbisogno delle imprese, stimato in circa 10 miliardi di euro, rispetto ai quali i 3 miliardi stanziati non sono a suo avviso sufficienti.

Esprime poi un giudizio contrario sulla modalità di gestione delle emergenze, lamentando che in prima lettura non siano stati presi in considerazione emendamenti presentati dal proprio schieramento, a dimostrazione di uno scarso coinvolgimento dell'opposizione, confermato peraltro dal fatto che oggi verrà posta la questione di fiducia.

Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara a sua volta il voto contrario della propria parte politica, giudicando il provvedimento del tutto insufficiente per affrontare seriamente la questione energetica e mitigare i costi aggiuntivi per le famiglie e le imprese.

Stigmatizza inoltre il metodo seguito che, ancora una volta, testimonia l'affermazione di una forma

distorta di monocameralismo di fatto.

Quanto al merito, reputa che il Governo stia sottovalutando la politica energetica, considerato che i costi dell'energia per le imprese sono diventati insostenibili e incidono in maniera eccessiva sulla produzione. Afferma quindi che le risorse non risultano adeguate, né si individua la platea dei soggetti vulnerabili.

Rileva infine criticamente che, durante l'esame in prima lettura, non vi è stato alcun confronto tra le forze politiche sui numerosi emendamenti presentati, con un atteggiamento di chiusura confermato in seconda lettura. Ciò motiva dunque l'atteggiamento nettamente contrario del suo Gruppo.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) riconosce che, dinanzi ad ogni emergenza, come quella energetica, qualsiasi intervento possa risultare non esaustivo. Nella circostanza attuale, ricorda che l'aumento dei costi è dovuto ad una situazione internazionale contingente e alla mancata pianificazione, negli scorsi anni, degli approvvigionamenti, che ha reso l'Italia dipendente da altri Paesi. In tale scenario, ritiene comunque che il Governo sia intervenuto con le risorse a disposizione, considerate le scelte economiche fatte nelle precedenti legislature, consentendo alle famiglie con ISEE più basso di veder coperto il costo delle bollette. Al riguardo, tiene a precisare che le misure non possono essere preventive in quanto la rendicontazione delle bollette avviene nel momento in cui esse vengono effettivamente pagate.

Riconosce comunque che il fabbisogno stimato per le imprese è maggiore delle risorse stanziate, ma rivendica la visione dell'Esecutivo sul futuro della politica energetica, anche attraverso le possibilità offerte dal nucleare, nella prospettiva di raggiungere la sovranità energetica. Rileva infatti criticamente che l'Italia è troppo dipendente dalle fonti fossili provenienti da nazioni politicamente instabili, con la conseguenza di elevati costi di approvvigionamento, tali da porre le imprese fuori mercato.

Ritiene pertanto che il provvedimento sia serio e concreto, nonché coerente con la politica di sostegno ai ceti più deboli. Successivamente, l'Esecutivo si concentrerà sulla difesa del ceto medio e delle imprese, che rappresentano elementi indispensabili di tenuta del sistema economico.

Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1388) Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa, che all'articolo 1 autorizza alla ratifica una serie di emendamenti, già concordati tra le parti, agli accordi istitutivi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e del Fondo africano di sviluppo. Gli emendamenti in esame riguardano: l'eliminazione del limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito negli accordi istitutivi di BIRS e BERS; l'autorizzazione alla BERS ad ammettere tra i propri membri alcuni Paesi dell'Africa sub-sahariana (Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal), e ad operare in essi; diverse modifiche all'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo. Tali modifiche derivano dalle raccomandazioni approvate nel luglio del 2022, in esito a una revisione degli indicatori di adeguatezza patrimoniale dei predetti istituti finanziari internazionali, avviata durante la Presidenza italiana del G20.

Dopo aver ricordato che la BIRS è una delle istituzioni che compongono la Banca mondiale, la quale dagli anni '80 ha iniziato a indirizzare ai Paesi destinatari del suo intervento raccomandazioni di politica economica, volte a promuovere le privatizzazioni, la liberalizzazione dei mercati, la stabilità monetaria e l'equilibrio nei bilanci pubblici, rammenta che la BERS è stata istituita nel 1991, al fine di favorire la transizione verso l'economia di mercato dei Paesi dell'Europa centrale e orientale. A differenza di altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS agisce anche sulla base di un mandato politico - sancito nel preambolo dell'accordo istitutivo - in base al quale la sua assistenza finanziaria dipende dal rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto nei Paesi in cui opera. Evidenzia inoltre che il Fondo africano di sviluppo fa parte del gruppo della Banca africana di sviluppo e finanzia progetti infrastrutturali e iniziative per la promozione dello sviluppo economico e sociale nei Paesi più poveri

del continente, attraverso prestiti a condizioni agevolate e finanziamenti a dono.

Menziona indi l'articolo 2, che dà esecuzione agli emendamenti di cui all'articolo 1, e l'articolo 3, che autorizza il Ministero dell'economia ad aumentare la quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).

Dà conto dell'articolo 4, che autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo per complessive 205.130 nuove azioni, nonché dell'articolo 5, che autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento per complessive 2.342 azioni a pagamento. Rammenta in proposito che la Società interamericana di investimento (IDB Invest) è l'istituzione che, nell'ambito del Gruppo della Banca interamericana di sviluppo, eroga finanziamenti al settore privato e si occupa del sostegno alle piccole e medie imprese della regione latino-americana e caraibica.

In conclusione, illustra gli articoli 6 e 7, volti ad autorizzare, rispettivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati emessi dalla BIRS, e la partecipazione italiana all'aumento di capitale della BERS per complessive 34.360 azioni a pagamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1445) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Dopo aver ricordato che il 28 aprile scade il termine per la presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito, il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE propone di procedere domani alla votazione dello schema di parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1312) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - era stata svolta la relazione illustrativa. Avverte quindi che lo schema di parere sarà votato nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REFERENTE

(1415) Disposizioni in materia di economia dello spazio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 aprile, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si è proseguito con l'illustrazione degli emendamenti. Ricorda peraltro che, essendo il provvedimento un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, occorre attendere il parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative prima di procedere alle votazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*) (COM(2025) 106 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile, nella quale era stata aperta la discussione generale.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, nella quale emerge la volontà di non modificare la proposta di direttiva.

Secondo il Governo, le disposizioni contenute nel progetto consentirebbero una gestione più mirata della specie e quindi una riduzione degli impatti che il lupo produce sul comparto zootecnico.

L'Esecutivo ritiene inoltre che una gestione più efficace della specie possa produrre impatti positivi anche sui cittadini, in quanto sempre più frequentemente si sono registrati attacchi ad animali d'affezione o esemplari di lupo che, frequentando aree urbanizzate, hanno prodotto allarme sociale. Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede se si intenda procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che non sia necessario lo svolgimento di audizioni. In qualità di Relatore, fa presente che la votazione dello schema di risoluzione sarà prevista la prima settimana di maggio. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ([COM\(2025\) 137 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, segnalando che il tema trattato dalla proposta di regolamento potrebbe rendere necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene quindi di fissare a mercoledì 30 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.1.3. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206(ant.) del 24/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 24 APRILE 2025
206^a Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO**

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1445) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il relatore MAFFONI (*FdI*) propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1312) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il presidente DE CARLO (*FdI*) -riassumendo l'incarico di relatore in sostituzione del senatore Rosso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna - propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1388) Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.